



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE

composta dai MAGISTRATI:

Dott. Donatella Aru	Presidente relatore
Dott. Emanuela Cugusi	Consigliere
Dott. Grazia Maria Bagella	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.)

Nelle cause riunite iscritte

la prima al n. 171 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014, promossa da:

██████████ con sede in Tortolì, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore Dott. ██████████ C.F. ██████████

██████████, residente in Tortolì. C.F. ██████████

██████████, residente in Tortolì, C.F. ██████████

██████████ SNC, con sede in Tortolì, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore Sig. ██████████ C.F. ██████████

██████████, residente in Lanusei, C.F. ██████████

██████████, residente in Tortolì, C.F. ██████████

██████████ S.P.A., con sede in Cagliari, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore Geom. ██████████ C.F. ██████████

██████████

██████████, residente in Lanusei, C.F. ██████████

██████████, residente in Tortolì, C.F. ██████████

██████████, residente in Barisardo, C.F. ██████████

██████████, residente in Barisardo, C.F. ██████████

██████████ con sede in Capoterra, C.F. ██████████



██████████ residente in Tortolì, C.F. ██████████
██████████ residente in Lanusei, C.F. ██████████
tutti elettivamente domiciliati in Cagliari nella Via ██████████ presso lo studio
dell'Avv. ██████████ ██████████ rappresentati e difesi dagli Avv.ti ██████████
██████████ e ██████████ in forza di procura speciale a margine degli atti di
citazione e delle comparse di costituzione in giudizio, in sostituzione del
precedente difensore;

APPELLANTI

CONTRO

██████████ S.P.A., (già ██████████ ██████████ S.P.A.), P.I. ██████████
in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore delegato
Ing. ██████████ ██████████ elettivamente domiciliata in Cagliari nella via S.
██████████ presso lo studio del Prof. Avv. ██████████ e dell'Avv.
██████████ ██████████ che la rappresentano e difendono in forza di procura
speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello
incidentale;

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

██████████ a r.l. in liquidazione, con sede in Sarroch (CA), in persona del
liquidatore e rappresentante legale Dott. ██████████ ██████████ C.F. ██████████
elettivamente domiciliata in Cagliari nella piazza ██████████ n. ██████████ presso lo
studio dell'Avv. ██████████ ██████████ che la rappresenta e difende in forza di
procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta con
appello incidentale;

██████████ S.P.A., incorporante di ██████████ S.p.A. (già
██████████ ██████████ S.P.A., con sede in Mogliano Veneto, P.I.
██████████ in persona del Dott. ██████████ ██████████ e del Dott. ██████████
██████████ legali rappresentanti della ██████████ S.C.p.a.,
mandataria e rappresentante di ██████████ S.p.A., elettivamente
domiciliata in Cagliari nella ██████████ presso lo studio dell'Avv.
██████████ ██████████ che la rappresenta e difende in forza di procura generale
alle liti del 29.1.2010 a rogito Notaio ██████████ di Milano (Rep. n.
6352);

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e



Direzione per l'Italia, con sede in Genova, P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via [REDACTED] presso lo studio degli Avv. ti [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;

[REDACTED] S.P.A., con sede in Milano, P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] e rappresentata e difesa dagli Avv. ti [REDACTED] e [REDACTED] in forza delle procure speciali poste a calce degli originali degli atti di citazione davanti al Tribunale di Lanusei;

[REDACTED] S.P.A., già [REDACTED] S.P.A., con sede in Bologna, P.I. [REDACTED] in persona del procuratore speciale Dott. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via [REDACTED] presso lo studio associato degli Avv. ti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;

[REDACTED] S.P.A., già [REDACTED] S.P.A., con sede in Bologna, P.I. [REDACTED] in persona del procuratore speciale Dott. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in Cagliari nella [REDACTED] presso lo studio associato degli Avv. ti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed [REDACTED] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta;

[REDACTED] S.P.A., già [REDACTED] S.P.A., con sede in Trieste, P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED] elettivamente domiciliata in Cagliari nella [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio associato degli Avv. ti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale resa sul retro della prima pagina della comparsa di costituzione e risposta;

[REDACTED]
[REDACTED] SRL, contumaci.

APPELLATI



la seconda al n. 175 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014, promossa da

██████████ nato a Villagrande Strisaili il ██████████ residente in Tortolì ed elettivamente domiciliato in Lanusei, nella Via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende per delega resa a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6.02.2021;

APPELLANTE

CONTRO

██████████ S.P.A., (già ██████████ S.P.A.), P.I. ██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore delegato Ing. ██████████ elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via S. ██████████ presso lo studio del Prof. Avv. ██████████ e dell'Avv. ██████████ che la rappresentano e difendendo, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

██████████ A a r.l. in liquidazione, con sede in Sarroch (CA), in persona del liquidatore e rappresentante legale Dott. ██████████ elettivamente domiciliata in Cagliari, nella piazza ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;

██████████ S.P.A., incorporante di ██████████ S.p.A. (già ██████████ S.P.A., con sede in Mogliano Veneto, P.I. ██████████ in persona del Dott. ██████████ e del Dott. ██████████ legali rappresentanti della ██████████ S.C.p.a., mandataria e rappresentante di ██████████ S.p.A., elettivamente domiciliata in Cagliari, nella ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

██████████ con sede in Genova, P.I. ██████████ in persona del



legale rappresentante pro tempore Dott. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata in Cagliari nella [REDACTED] presso lo studio degli Avv. Ti [REDACTED] che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e risposta; [REDACTED] S.P.A., con sede in Milano, P [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] in virtù delle procure poste a calce degli originali degli atti di citazione di primo grado;

[REDACTED] S.P.A., già [REDACTED] S.P.A., [REDACTED] S.P.A., già [REDACTED] S.P.A., [REDACTED] ASSICURAZIONE S.P.A., già R.A.S. S.P.A., CDM IMPIANTI SRL, [REDACTED] SRL, [REDACTED] SRL, [REDACTED] S.R.L., contumaci.

APPELLATI

E NEI DUE GIUDIZI RIUNITI CONTRO

[REDACTED] S.R.L., con sede in Tortoli, P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato in Tortoli nella Via [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. [REDACTED] in virtù di procura resa a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;

FALL. [REDACTED] S.P.A., con sede legale in Sarroch, P.I. [REDACTED] in persona del curatore Dott. [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliato in Cagliari, nella [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;

APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI

All'udienza del 7 ottobre 2022 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli appellanti (RG 171/2014) (come da atto d'appello e da note di trattazione scritta del 2 maggio 2022):



“si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ritenuti fondati i motivi di gravame denunciati, in parziale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Lanusei n. 58/13, depositata il 09/02/2013, voglia, in accoglimento del proposto gravame, condannare [REDACTED] S.p.A. al risarcimento dei danni secondo quanto appresso:

a) **In via principale:** per tutti gli appellanti condannare [REDACTED] S.p.A. al risarcimento dei danni in favore della [REDACTED] s.a.s. nella somma di € 15.800,00, in favore di [REDACTED] nella somma di € 14.962,50, in favore di [REDACTED] nella somma di € 11.020,00, in favore di [REDACTED] snc nella somma di € 25.800,00, in favore di [REDACTED] Dott. [REDACTED] nella somma di 13.101,00, in favore di [REDACTED] Ing. [REDACTED] nella somma di € 15.650,00, in favore di [REDACTED] S.p.A. 16.329,00, in favore di [REDACTED] nella somma di 10.500,00, in favore di [REDACTED] nella somma di 16.176,00, in favore di [REDACTED] Dott. [REDACTED] nella somma di € 17.072,00, in favore di [REDACTED] nella somma di 13.101,00, in favore di [REDACTED] di [REDACTED] nella somma di € 12.000,00, in favore di [REDACTED] nella somma di € 25.800,00 e in favore di [REDACTED] nella somma di € 12.600,00 e per tutti nelle predette somme o in quelle ulteriori che risulteranno in corso di causa, oltre il danno da svalutazione del mezzo e rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di notifica della citazione fino al saldo, con vittoria di spese e competenze con accessori di legge e sentenza provvisoriamente esecutiva;

b) in subordine:

1b) per i proprietari dei mezzi ammessi a CTU: [REDACTED] sas, [REDACTED] e [REDACTED] procedere alla riliquidazione dei danni nella misura indicata dai CTP di parte attrice e secondo uno dei criteri indicati dagli stessi, o in quella che la Corte riterrà di giustizia, o in estremo subordine secondo quanto risulterà da nuova consulenza qualora la Corte intenda procedere al rinnovo della stessa;

2b) liquidare i danni ai proprietari dei mezzi non ammessi a CTU: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



██████████ utilizzando il sistema dei costi a mq e nella misura indicata dai CTP di parte per le barche ammesse a CTU, secondo uno dei criteri indicati dagli stessi, o nella misura che la Corte riterrà di giustizia, o in estremo subordine secondo quanto risulterà da una consulenza qualora la Corte intenda procedere a CTU per dette imbarcazioni e in questo caso con la preghiera di affidare l'incarico a consulente esperto nel trattamento e lavorazione della vetroresina e del gel coat;

c) In estremo subordine: per tutti gli appellanti disporre il rinnovo della CTU per la sola quantificazione dei danni, nominando un diverso consulente che sia esperto nel trattamento e nella valutazione della vetroresina e nel gel coat;

d) si chiede che ██████████ ██████████ **venga condannata anche al ristoro delle spese sostenute dagli attori per i CTP secondo la notula allegata a quella dei difensori (in primo grado);**

e) in ogni caso oltre la svalutazione dei mezzi derivante dai danni lamentati e la svalutazione monetaria ed interessi come per legge dalla data della citazione al pagamento;

f) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, con gli accessori di legge e con la riliquidazione delle competenze liquidate per il primo grado.”

Come da note di trattazione scritta del 2 maggio 2022:

“in via principale disporre la rinnovazione della CTU per non aver il CTU Ing. ██████████ risposto al quesito n. 3 in maniera oggettiva, indicando le fonti delle sue deduzioni tecniche e non indicando un prezziario di riferimento per i lavori di emenda previsti e necessari a causa dei danni di cui al quesito n. 1 e 2; in particolare il CTU non ha indicato il criterio oggettivo di calcolo per stabilire il tempo necessario ad emendare un metro quadro di superficie danneggiata e di conseguenza il costo, rendendo l'intera risposta al quesito n. 3 errata e infondata; in via subordinata disporre la chiamata del CTU a chiarimenti, per riferire all'Ecc.ma Corte, in relazione al quesito n. 3, “le fonti delle sue deduzioni tecniche e indicare un prezziario di riferimento per i lavori di emenda previsti e necessari a causa dei danni di cui al quesito n. 1 e 2; in particolare il CTU indichi il criterio oggettivo di calcolo per stabilire il tempo necessario ad emendare un metro quadro di superficie danneggiata e di conseguenza il costo”; “indichi



inoltre il CTU il tempo e le lavorazioni necessarie ad emendare i danni così come riportati in atti per ogni singola imbarcazione sottoposta alla sua consulenza”.

in via di ulteriore subordine accertare l'erroneità della risposta al quesito n. 3 ed applicare i costi derivanti dai preventivi in atti, confermati sotto il vincolo del giuramento dagli esperti dei cantieri nautici.”

Nell'interesse dell'appellante [REDACTED] (RG 175/2014), (come da atto d'appello):

“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata:

-in via principale, accertati i fatti di causa, condannare [REDACTED] S.p.A. al risarcimento dei danni in favore di [REDACTED] nella misura di € 4.200,00, o in quella maggiore o inferiore che verrà accertata, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di citazione al saldo;

-in via subordinata ammettere la prova come dedotta da parte attrice compresa la consulenza tecnica volta a quantificare l'ammontare dei danni subiti dall'imbarcazione [REDACTED] e la riconduzione degli stessi all'attività svolta nel cantiere [REDACTED]

-con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio, accessori fiscali e compresi.”

Nell'interesse dell'appellato e appellante incidentale [REDACTED] S.p.A., (già [REDACTED] S.p.A.), (come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2016 nei giudizi riuniti)

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita:

in via principale:

a) riformare la sentenza impugnata nella parte in cui considera la [REDACTED] s.p.a (già [REDACTED] s.p.a.) responsabile solidale dei danni provocati dalle lavorazioni, accertare la totale estraneità della stessa alla causazione dei danni medesimi e conseguentemente dichiarare l'esclusiva responsabilità delle imprese chiamate in causa; per l'effetto, rigettare tutte le domande risarcitorie avverse formulate nei suoi confronti, nel primo grado di giudizio, dagli attuali appellanti.

b) dichiarare quindi tenuti gli odierni appellanti alla restituzione delle somme loro corrisposte dalla [REDACTED] a titolo di risarcimento danno, alle spese e competenze legali e quelle di C.T.U. e di registrazione della sentenza



di primo grado, con interessi legali a decorrere dalla data in cui le stesse sono state corrisposte;

c) con vittoria di spese e competenze del giudizio sia di primo grado che di secondo grado oltre accessori di legge;

in subordine,

nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità solidale [redacted] e delle imprese appaltatrici:

d) condannare le imprese appaltatrici alla restituzione *ex art. 1299 c.c.* in favore [redacted] delle somme che quest'ultima ha corrisposto ai danneggiati attori in primo grado (risarcimento del danno, spese e competenze legali e spese di C.T.U. e di registrazione della sentenza) a mero titolo di responsabilità solidale e/o quella che la stessa società sarà eventualmente tenuta a corrispondere sulla base della sentenza di questa Ecc.ma Corte in base allo stesso titolo.

e) con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio oltre accessori di legge.

f) con conferma da parte della Ecc.ma Corte della sentenza di primo grado nella parte in cui si è espressa in ordine ai danni derivanti dalle lavorazioni e, per l'effetto, rigettare anche sul punto le domande degli attuali appellanti.”

Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale [redacted] a r.l.

(come da atti d' appello Rac. n. 171/2014 e n. 175/2014):

“Voglia la Corte d'Appello di Cagliari adita:

- in via principale: accertare quanto esposto in premessa e per l'effetto rigettare le domande proposte da [redacted] S.p.A., già [redacted] [redacted] in quanto infondate in fatto ed in diritto;

-in subordine: per la sola ipotesi in cui dovesse essere accolto l'appello incidentale di [redacted] S.p.A., già [redacted] S.p.A. così formulato [...], accertare l'avvenuto affidamento dei lavori per cui è causa e di cui in premessa a favore di [redacted] Soc. Coop. S.p.A. in fallimento, in sua piena e totale autonomia e per l'effetto accertare la sua esclusiva responsabilità per i danni eventualmente cagionati come provati in corso di causa;

- e per l'ipotesi di condanna a qualsiasi titolo a carico della [redacted] in favore degli attori appellanti od in favore della [redacted] condannare la stessa [redacted] Soc. Coop. S.p.A. in fallimento a rifondere la somma dovuta alla



██████████ e comunque a tenere indenne l'esponente da ogni conseguenza abbia eventualmente a derivare dal presente giudizio;

- con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa.”

Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale ██████████ s.r.l. (come da note di trattazione scritta del 29 aprile 2022):

“Si dichiara di concludere perché l'intestata Corte, Voglia:

In via preliminare: dichiarare inammissibili sia gli appelli principali che l'appello incidentale proposto;

Nel merito, in via principale: rigettare gli appelli principali e l'appello incidentale proposto e confermare l'impugnata sentenza;

Nel merito, in via subordinata: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la ██████████ S.p.A., già ██████████

██████████ S.p.A., tenuta a manlevare la Ditta ██████████ s.r.l. da ogni avversa pretesa;

In tutti i casi: vinte le spese e competenze di causa.”

Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale Fall. ██████████ ██████████ S.p.A., (come da comparsa di costituzione)

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:

“In via principale:

- rigettare l'appello principale promosso dagli appellanti nonché gli appelli incidentali ██████████ proposti nei confronti di ██████████ perché tutti infondati in fatto e diritto.

In via subordinata:

-nella denegata ipotesi in cui il fallimento ██████████ fosse condannato, a qualsiasi titolo, a risarcire gli appellanti i danni presumibilmente subiti e lamentati, condannare la ██████████ a rifondere la somma dovuta e comunque tenere indenne l'appellato di ogni conseguenza abbia eventualmente a derivare dal presente giudizio.

Con vittoria di spese.”

Nell'interesse dell'appellata ██████████ S.p.A., incorporante di ██████████ S.p.A. (già ██████████ S.p.A.): (come da comparse di costituzione)

(Rac. n.171/2014): “Voglia la Corte d'Appello adita, *contrariis rejeictis*:



“a) In via principale: rigettare l’appello proposto da [REDACTED] S.A.S.,
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e, per l’effetto, confermare in toto la sentenza
impugnata;

b) in via subordinata: rigettare ogni avversa domanda e, per l’effetto, mandare
assolta [REDACTED] S.p.A da ogni avversa pretesa;

c) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio.”

(Rac. 175/2014): “La Corte d’Appello adita, *contrariis reijectis*, voglia:

“a) In via principale: rigettare l’appello proposto dal Signor [REDACTED] e,
per l’effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;

b) in via subordinata: rigettare ogni avversa domanda e, per l’effetto, mandare
assolta [REDACTED] S.p.A da ogni avversa pretesa;

c) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del secondo grado di giudizio.”

Nell’interesse dell’appellata [REDACTED] già

[REDACTED]
[REDACTED] (come da verbale di udienza di precisazione delle
conclusioni del 7 ottobre 2016)

“Voglia l’ill.ma Corte d’Appello adita, *contrariis reijectis*:

A) - rigettare gli appelli principali proposti da [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] e più, nonché quelli, incidentali, proposti da [REDACTED] S.p.A. e
Co.me.sa in liquidazione e confermare integralmente la sentenza di primo
grado. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

B) – in relazione ai rapporti tra [REDACTED]
[REDACTED] S.p.A.:

- rigettare l’appello incidentale proposto dal Fallimento [REDACTED]
S.p.A. Con vittoria di spese ed onorari.

- dichiarare che nei rapporti tra [REDACTED] (ora
[REDACTED] e [REDACTED] soc. a r.l. (ora Fallimento
[REDACTED] Coop. S.p.A.) è intervenuto giudicato in ordine all’inoperatività
delle garanzie assicurative per difetto del requisito di accidentalità e di
rischio. Con vittoria di spese ed onorari.



- dichiarare, in ogni caso, non operative nel caso di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande, le garanzie assicurative, anche per difetto di accidentalità e di rischio. Con vittoria di spese ed onorari.

- rigettare, di conseguenza, qualsivoglia domanda formulata nei confronti di [REDACTED] – [REDACTED]
[REDACTED] Con vittoria di spese ed onorari.”

Nell'interesse dell'appellata [REDACTED] S.p.A. (come da note di trattazione scritta del 4 maggio 2022).

“Chiedendo all' adita Corte di voler giudicare:

Nel merito:

1) Respingendo il gravame *ex adverso* proposto perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermando integralmente la Sentenza del Tribunale di Lanusei n. 58/13 e mandando la conchiudente assolta da ogni avvera pretesa;

2) rigettando in ogni caso ogni avversa domanda e, per l'effetto, mandando assolta [REDACTED] S.p.A. da ogni avversa pretesa;

3) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Ancora nel merito, per l'ipotesi di proposizione di appello incidentale da parte [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. e/o di [REDACTED] S.r.l. e di loro (non creduto) accoglimento:

In via principale:

1) respingendo perché infondata in fatto ed in diritto e comunque tardiva ed inammissibile ogni eventuale domanda proposta nei confronti di [REDACTED] S.r.l. e, pertanto, di [REDACTED] S.p.A. e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta da ogni avversa pretesa;

2) respingendo in ogni caso qualsivoglia pretesa avanzata da [REDACTED] S.r.l. nei confronti [REDACTED] S.p.A. (e ciò per i motivi sviluppati in narrativa alle lett. A, B, C, e D – sussistenza del giudicato in materia di inoperatività della polizza per necessità dei danni; inoperatività della polizza per necessità dei danni; mancata copertura per danni a beni posti fuori dall'area di cantiere; perdita del diritto all'indennizzo per omessa denuncia) e, per l'effetto, mandando la conchiudente assolta da ogni avversa domanda;



3) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento e affermazione di una qualche responsabilità della [REDACTED] S.r.l. nella causazione dell'evento per cui è causa e di conseguente condanna della stessa, nonché di riconosciuta operatività della garanzia prestata [REDACTED] S.p.A.:

1) dichiararsi tenuta l'esponente Compagnia a garantire la [REDACTED] S.r.l. nel limite delle condizioni di polizza detratto lo scoperto del 10% con il minimo assoluto di lire 1.000.00 (euro 516,00), franchigia da calcolarsi con riferimento ad ogni singolo sinistro e da applicarsi tenuto conto dell'eventuale quota di responsabilità della stessa [REDACTED] S.r.l. nella determinazione del sinistro;

2) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, o totale compensazione delle stesse.”

Nell'interesse dell'appellata [REDACTED] S.p.A., già [REDACTED] S.p.A., (come da comparsa di costituzione)

Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

in via preliminare, di chiarare inammissibile l'appello, ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, rigettare l'avversa domanda e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio ex D.M. n.55/2014.

In via istruttoria, ex art. 345 c.p.c., si eccepisce l'inammissibilità del documento prodotto nell'interesse di [REDACTED] a dimostrazione del suo titolo di proprietà, in quanto avrebbe potuto e dovuto essere prodotto entro i termini dell'art. 184 c.p.c. del primo grado del giudizio.

Nell'interesse dell'appellata [REDACTED] S.p.A., già [REDACTED] S.p.A., (come da comparsa di costituzione)

Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

in via preliminare, di chiarare inammissibile l'appello, ex art. 348 bis c.p.c.;



nel merito, rigettare l'avversa domanda e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio ex D.M. n.55/2014.

In via istruttoria, ex art. 345 c.p.c., si eccepisce l'inammissibilità del documento prodotto nell'interesse di [REDACTED] a dimostrazione del suo titolo di proprietà, in quanto avrebbe potuto e dovuto essere prodotto entro i termini dell'art. 184 c.p.c. del primo grado del giudizio.

Nell'interesse dell'appellata [REDACTED] S.p.A., già [REDACTED] S.p.A. (come da comparsa di costituzione)

Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito, rigettare l'avversa domanda e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio ex D.M. n.55/2014.

In via istruttoria, ex art. 345 c.p.c., si eccepisce l'inammissibilità del documento prodotto nell'interesse di [REDACTED] a dimostrazione del suo titolo di proprietà, in quanto avrebbe potuto e dovuto essere prodotto entro i termini dell'art. 184 c.p.c. del primo grado del giudizio.

IN FATTO E IN DIRITTO

La società [REDACTED] s.a.s., [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] con singole domande, successivamente riunite nel procedimento RG 324/2004, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lanusei la società [REDACTED] S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati, tra l'ottobre 2003 ed il maggio 2004, ad imbarcazioni, autovetture e gommoni dal deposito di particelle ferrose provenienti da un cantiere di cui essa era titolare posto nelle immediate



vicinanze del luogo dove i mezzi erano ormeggiati o posteggiati, cantiere ove si svolgeva l'assemblaggio di una gigantesca piattaforma oceanica.

Gli attori, dopo aver descritto le lavorazioni da cui si erano sprigionate le particelle ferrose e dopo aver esposto i danni subiti per effetto delle stesse, hanno evidenziato la necessità di procedere a levigatura, decapaggio, verniciatura e lucidatura delle imbarcazioni, stimando il pregiudizio secondo i preventivi di riparazioni prodotti in atti ed incentrandosi, in particolare, sulla natura dell'attività praticata all'interno del cantiere, qualificata come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.

La società [REDACTED] S.p.A., costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei presupposti di fatto delle varie domande attoree, negando di non aver predisposto misure di sicurezza, nonché, la possibilità di sussumere l'occorso nell'ambito dell'art. 2050 c.c. ed ascrivendo i danni all'operato di altre società che avevano svolto nel proprio cantiere, in piena autonomia, le lavorazioni dannose, società che ha chiamato in giudizio quali effettive responsabili dei danni.

Si sono costituite in giudizio le società terze chiamate: [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] a. s.r.l., [REDACTED] s.r.l., le quali, contestate le domande attoree e la chiamata in causa da parte di [REDACTED] S.p.A., hanno chiesto a loro volta di estendere la lite in garanzia alle proprie compagnie assicurative. La [REDACTED] a r.l., inoltre, avendo svolto esclusivamente attività di procacciamento della commessa, ha evocato in giudizio la [REDACTED] s.r.l., effettiva esecutrice delle opere.

Le compagnie di assicurazione chiamate in causa [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] S.p.A. costituite in giudizio, hanno contestato le domande attoree e la chiamata in causa, rilevando l'inoperatività della garanzia assicurativa e sollevando specifiche eccezioni inerenti ai singoli rapporti.

La causa istruita con interrogatori formali, con prove testimoniali e con la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio è stata decisa con la sentenza n. 58 del 2013, depositata il 9 febbraio 2013, con la quale il Tribunale di Lanusei, in composizione monocratica, *“definitivamente*



pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Accerta la responsabilità [redacted] s.p.a. nella causazione dei danni subiti dagli attori, [redacted] sas, [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] per effetto dell'attività descritta nei rispettivi atti di citazione, quantificando gli stessi all'attualità per [redacted] sas in euro 4497,05, per [redacted] in euro 3.846,53, per [redacted] [redacted] in euro 6.201,48, per [redacted] [redacted] in euro 2.409,29, per [redacted] [redacted] in euro 2.095,49, per [redacted] [redacted] in euro 1.785,53 per [redacted] [redacted] in euro 2.424,50, per [redacted] [redacted] in euro 3.195,14, per [redacted] [redacted] in euro 2.760,01 per [redacted] di [redacted] [redacted] in euro 3.151,46 per [redacted] [redacted] in euro 1.545,90.

2) Per l'effetto condanna [redacted] [redacted] s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di [redacted] [redacted] sas di euro 4.497,05, di [redacted] di euro 3.846,53, di [redacted] [redacted] di euro 6.201,48, di [redacted] [redacted] in euro 2.409,29, di [redacted] [redacted] di euro 2.095,49, di [redacted] [redacted] di euro 1.785,53 di [redacted] [redacted] di euro 2.424,5, di [redacted] [redacted] di euro 3.195,14 per [redacted] [redacted] di euro 2.760,01 di [redacted] [redacted] di euro 3.151,46 per [redacted] [redacted] di euro 1.545,90 oltre interessi legali per ciascuno dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

3) condanna [redacted] s.p.a in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore degli attori sopra menzionati che liquida, complessivamente, tenuto conto del patrocinio affidato al medesimo difensore e della stessa posizione processuale, in euro 6.800,00 per compensi d'avvocato (considerate tutte le fasi) oltre euro 2.700,00 per spese, iva e cpa.

4) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.

5) Pone altresì definitivamente a carico [redacted] [redacted] spa le spese di c.t.u. quali liquidate in corso di causa.”

Il percorso motivazionale del Tribunale può così essere sintetizzato:

- doveva applicarsi al caso di specie la disciplina sulla responsabilità per attività pericolosa (art. 2050 c.c.) in considerazione della tipologia delle



lavorazioni effettuate tenuto conto dei mezzi adoperati e della stessa natura dell'attività;

- ha ritenuto operante nella fattispecie in esame l'art. 2055 c.c. unitamente all'art. 2050 c.c. con conseguente responsabilità solidale, tanto della principale convenuta, quanto delle terze chiamate, in quanto, come evincibile da alcune testimonianze qualificate, anche [REDACTED] aveva partecipato alle lavorazioni, *“avendole, in realtà, organizzate nel proprio cantiere, verosimilmente in qualità di appaltatrice principale, subappaltando solo alcune fasi alle società terze chiamate”*;

- ciononostante, per quanto innanzi esplicito, ha circoscritto il giudizio alle sole parti iniziali (attori ed [REDACTED] in quanto gli attori non avevano esteso la domanda verso le società successivamente evocate in giudizio, e la società convenuta, con la chiamata in causa, si era limitata a far valere un difetto di legittimazione sostanziale senza esercitare l'azione di regresso nei confronti delle società appaltatrici;

- al riguardo, ha rilevato che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa trovi applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto rispetto alla pretesa dell'attore *“divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa e non concorrente con il convenuto”*; esso non opera, invece, quando il chiamato in causa dal convenuto sia mero corresponsabile, ovvero obbligato solidale, *“essendo in questi casi necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore, nel caso di specie, come detto, mancante”*;

- ha, conseguentemente, ritenuto assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate dalle altre parti in causa, subappaltatrici e compagnie di assicurazione;

- ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio a favore della [REDACTED] s.a.s. [REDACTED]

[REDACTED] avendo essi prodotto le rispettive licenze di navigazione *“da cui evincere, chiaramente, le annotazioni concernenti gli atti costitutivi e traslativi della proprietà (cfr. art. 17 d.lgs. n. 171 del 2005)”*;

- ha rigettato la domanda degli altri danneggiati proprietari dei natanti, asserendo che: *“l'affermazione della proprietà del bene (così nelle singole*



citazioni) in sé non appare sufficiente a dimostrare la corretta allocazione della posta risarcitoria, non operando ancora l'art. 115 c.p.c., come novellato nel 2009” ed essendo insufficienti, al riguardo, “licenze incomplete ovvero le sole fotografie delle imbarcazioni o ancora meri preventivi di spesa”;

- ha rigettato la domanda degli attori [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] che in qualità di dipendenti della convenuta, avevano lamentato i danni subiti alle proprie autovetture, non avendo provato in giudizio *“di recarsi a lavoro con le proprie autovetture, quali fossero e la presenza di danni sulle rispettive carrozzerie”;*
- ha aderito alle conclusioni della consulenza tecnica in punto di danni e nesso eziologico, ponendola a fondamento della decisione *“in ragione dell’assenza di vizi logici nel processo di risposta ai quesiti sottoposti all’ausiliario, frutto di attento esame della documentazione e delle imbarcazioni danneggiate”;*
- in particolare, ha richiamato l’elaborato nella parte in cui il consulente, ha ritenuto la compatibilità dei danni con il deposito di particelle metalliche provenienti dalle lavorazioni eseguite nel vicino cantiere, affermando la responsabilità della società convenuta non avendo essa provato di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, e nella parte in cui l’ausiliario ha stimato eccessive le riparazioni prospettate dagli attori, suggerendo le riparazioni ritenute sufficienti *“a seguito di esperimento effettuato e comprovato con fotografie”*, con conseguente quantificazione dei costi per ciascuna delle imbarcazioni;
- ha liquidato il pregiudizio economico subito a causa del ritardato pagamento in via equitativa, ha condannato la società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori di cui aveva accolto la domanda, dichiarandole compensate tra tutte le altre parti.

Con atto di citazione depositato il 28 marzo 2014 (rac. n.171/2014),
la società [REDACTED]
[REDACTED], la società [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] e, con atto di



citazione depositato in pari data (rac. n.175/2014), [REDACTED] hanno proposto appello, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si sono costituiti in giudizio nel giudizio iscritto al rac. n. 171/2014: -
la società [REDACTED] s.p.a. (già [REDACTED] S.p.A.) che ha concluso per il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale (vedasi appresso);
- la società [REDACTED] a r.l. in liquidazione, che ha proposto riserva di appello incidentale condizionato nei confronti della società [REDACTED] soc. Coop. s.p.a. in fallimento qualora la società [REDACTED] S.p.A. avesse proposto appello incidentale nei confronti di essa [REDACTED] a r.l.; successivamente alla proposizione dell'appello incidentale della società [REDACTED] s.r.l. ha depositato una nuova comparsa di costituzione allegando che i lavori per cui è causa erano stati affidati alla società [REDACTED] coop. S.p.a. in fallimento. Premessa l'indeterminatezza delle domande spiegate dalla società [REDACTED] s.p.a. nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui l'appello incidentale proposto dalla [REDACTED] nei confronti delle società appaltatrici fosse stato accolto ha proposto appello incidentale condizionato nei confronti della società [REDACTED] coop. S.p.a. in fallimento per essere tenuta indenne da ogni conseguenza a suo carico del presente giudizio;
- la società [REDACTED] S.p.A. incorporante [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.) la quale ha domandato il rigetto dell'appello, dovendo trovare piena conferma la sentenza impugnata ed ha riproposto le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, nell'ipotesi in cui fosse impugnata la pronuncia di sola condanna della società [REDACTED] s.p.a., senza estensione dell'obbligo risarcitorio nei confronti delle terze chiamate in causa. In particolare ha riproposto l'eccezione di difetto di garanzia assicurativa, l'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo e nel merito ha ribadito l'insussistenza di un coinvolgimento della società [REDACTED] S.r.l. nella causazione del danno lamentato dagli appellanti;
- la società [REDACTED] [REDACTED] ha concluso per il rigetto dell'appello, dovendosi ritenere pienamente condivisibile la sentenza del giudizio di primo grado. Ha poi riproposto ex art. 346 c.p.c. le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, nell'ipotesi in cui fosse



impugnata la pronuncia di sola condanna della società [REDACTED] s.p.a., senza estensione dell'obbligo risarcitorio nei confronti delle terze chiamate in causa. In particolare ha eccepito l'inoperatività delle garanzie assicurative prestate con la polizza stipulata con la società [REDACTED] s.c.a r.l. anche per difetto del requisito dell'accidentalità e del rischio, inoperatività della polizza peraltro accertata con forza di giudicato, formatosi sul punto su una precedente pronuncia del Giudice di Pace di Tortoli sulle domande di risarcimento avente identico contenuto di quelle oggetto del presente giudizio;

- la società [REDACTED] S.p.A. la quale ha eccepito l'infondatezza dell'appello principale, contestando specificamente ciascuno dei motivi di gravame e ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le difese, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate nel corso del giudizio di primo grado, qualora la [REDACTED] s.p.a. e/o la società [REDACTED] s.r.l. avessero proposto appello incidentale e, questi, avessero trovato accoglimento. In particolare ha eccepito che l'inoperatività della polizza era stata accertata con forza di giudicato, formatosi sul punto su una precedente pronuncia del Giudice di Pace di Tortoli sulle domande di risarcimento aventi identico contenuto di quelle oggetto del presente giudizio, stante la non accidentalità del danno; ha ribadito la mancanza di copertura assicurativa e l'inoperatività della garanzia per necessità o non accidentalità del danno; ha eccepito la perdita del diritto all'indennizzo per mancato rispetto della disciplina sulla denuncia di sinistro, la mancata copertura assicurativa e l'inoperatività della garanzia in relazione ai danni patiti da beni di terzi posti al di fuori del luogo di lavoro; l'operatività della franchigia;

- la società [REDACTED] S.p.A. già [REDACTED] S.p.A., la società [REDACTED] S.p.A. già [REDACTED] S.p.A., la società [REDACTED] S.p.A. già [REDACTED] S.p.A. (costituitesi in giudizio con tre distinte comparse di costituzione) hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non avendo esso una ragionevole probabilità di essere accolto; l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata per quanto attiene ai rapporti di natura extracontrattuale intercorrenti tra gli odierni appellanti e tutte le società chiamata in causa; la infondatezza dell'impugnazione.



Nel giudizio iscritto al Rac. n. 175/2014 si sono costituiti:

- la società [REDACTED] s.r.l. che ha concluso per il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale (vedasi appresso);
- la società [REDACTED] S.p.A. incorporante [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.);
- la società [REDACTED] s.p.a.;
- la società [REDACTED]

che hanno riproposto le argomentazioni difensive già sviluppate negli atti difensivi depositati nel giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014.

In particolare, la società [REDACTED] - [REDACTED] ha concluso per il rigetto dell'appello, dovendosi ritenere pienamente condivisibile la sentenza del giudizio di primo grado, specificamente con riguardo alle argomentazioni poste a sostegno del mancato assolvimento da parte del [REDACTED] dell'onere di comprovare la proprietà dell'imbarcazione;

Disposta alla prima udienza la riunione dei due procedimenti riuniti e la notifica degli appelli incidentali della società [REDACTED] s.p.a. e della società [REDACTED] a r.l., ai convenuti contumaci si sono costituiti in giudizio:

- la società [REDACTED] S.r.l. la quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità degli appelli iscritti al rac. n. 171/2014 e n. 175/2014 per violazione dell'art. 342 c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla società [REDACTED] per violazione dell'art. 327 c.p.c.; l'infondatezza nel merito degli appelli principali con riguardo a tutti i motivi di gravame; l'infondatezza nel merito dell'appello incidentale spiegato dalla società [REDACTED] ha chiesto nell'ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale di essere manlevata da ogni avversa pretesa dalla [REDACTED] S.p.A.
- il Fallimento della società [REDACTED] Coop. s.p.a. che ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità degli appelli iscritti al rac. n. 171/2014 e n. 175/2014 per violazione dell'art. 342 c.p.c.; l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla società [REDACTED] per violazione dell'art. 327 c.p.c.; l'infondatezza nel merito degli appelli principali in particolare con riguardo al motivo di impugnazione relativo alla mancata offerta della prova del diritto di proprietà dei natanti non ammessi a consulenza tecnica;



l'infondatezza nel merito dell'appello incidentale spiegato dalla società [REDACTED] s.p.a.; l'insussistenza di qualunque responsabilità della società [REDACTED] s.p.a. in quanto essa aveva comunque adottato ogni misura di sicurezza idonea ad evitare l'evento dannoso de quo, dovendosi peraltro rilevare che l'80% dei lavori da essa eseguiti si svolgevano al suolo nonché all'interno e al chiuso delle officine di lavorazione che distavano circa 350 mt dal luogo in cui le imbarcazioni erano ormeggiate; ha contestato l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa con riguardo sia all'oggetto sia sotto il profilo della inopponibilità dell'intervenuto giudicato ad un soggetto non parte del giudizio.

All'udienza del 6 febbraio 2015 la società [REDACTED] a r.l. in liquidazione ha dichiarato di rinunciare all'appello incidentale proposto nei confronti del Fallimento [REDACTED] Coop. s.p.a. dichiarando di non aver provveduto a notificare l'appello incidentale del termine assegnato.

La Corte, con ordinanza del 16 luglio 2020, ha disposto tuttora al fine di accertare i danni riportati dalle imbarcazioni degli appellanti, ove accertabili; la loro eventuale riconducibilità ed imputabilità ai fatti allegati nel giudizio di primo grado e, in caso positivo, ove accertabili, i costi necessari per detti interventi, quantificandoli specificamente per ciascun natante.

All'udienza del 7 ottobre 2022 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Devono in via preliminare essere dichiarati contumaci nel giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014 le società [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l. e nel giudizio iscritto al Rac. n. 175/2014 [REDACTED] s.p.a., già [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a., già [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a., già [REDACTED] S.P.A., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., So.Me.Co. s.r.l., [REDACTED] s.r.l.

SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

- Eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.

La società [REDACTED] S.p.A. già [REDACTED] S.p.A., la società [REDACTED] S.p.A. già [REDACTED] S.p.A., la società [REDACTED] S.p.A. già [REDACTED] S.p.A., costitutesi nel giudizio iscritto al rac.



n. 171/2014 hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.

Essa è infondata considerato che il Collegio, stante l'oggettiva complessità delle questioni oggetto del contendere, ha seguito il rito ordinario, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata (cd. "ordinanza filtro") e disponendo nel prosieguo consulenza tecnica d'ufficio.

Invero, detta pronuncia di inammissibilità può essere emessa solo *in limine litis*, nei casi in cui l'appello appaia palesemente infondato in base ad una valutazione sommaria, che conduca a formulare un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame, ipotesi non ricorrente sicuramente nel caso scrutinato anche considerata la complessità delle questioni poste dagli appellanti di cui talune hanno trovato accoglimento.

- Eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.

La società ██████████ S.r.l. ed il Fallimento ██████████ Coop. s.p.a., costituitisi in giudizio nei giudizi riuniti, a seguito della notificazione dell'appello incidentale della società ██████████ s.r.l., hanno eccepito l'inammissibilità degli appelli principali.

L'eccezione è infondata in quanto negli atti introduttivi dei giudizi riuniti risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza.

Si richiama la sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 27199/2017 : *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte*



argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata."; conformi Cass., ord. nn. 13535/2018; 7675/2019 e da ultimo l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 36481/2022 ("Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.").

Deve peraltro precisarsi che "In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa." (Cass., n. 20124/2015).

- Eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto da [REDACTED] s.r.l.

La società [REDACTED] S.r.l. ed il Fallimento [REDACTED] Coop. s.p.a., hanno altresì sollevato nelle comparse di costituzione l'eccezione di



inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dalla società [REDACTED] s.r.l. in quanto tardivo ex art. 327 c.p.c.

Nelle comparse conclusionali del 6.12.2016 hanno dichiarato di aderire a detta eccezione le [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a. già [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a. già [REDACTED] s.p.a.

La sentenza è stata pubblicata il 9 febbraio 2013 e la comparsa di costituzione con l'appello incidentale è stata depositata il 6 giugno 2014 in entrambi i giudizi riuniti.

Ad avviso della Corte, deve ritenersi tempestivo l'appello incidentale proposto nei confronti degli appellanti laddove la società appellata impugna la sua condanna al risarcimento dei danni nei confronti dei danneggiati, contestando la sua riconosciuta responsabilità nella causazione dei danni.

Deve invece dichiararsi tardivo l'appello incidentale proposto in via subordinata incidentale (vedasi secondo motivo *“Sulla comprensione di ogni tipologia ed estensione di responsabilità dell'impresa appaltatrici nella formula della chiamata in causa di terzo.”*) proposto nei confronti delle società appellate, chiamate in causa in primo grado, laddove rivolto a contrastare la mancata pronuncia di condanna a carico di costoro.

Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha circoscritto il giudizio alle sole parti iniziali (attori e società [REDACTED] s.p.a.), poiché gli attori non avevano esteso la domanda verso le società successivamente evocate in giudizio e la società convenuta, con la chiamata in causa, si era limitata a far valere esclusivamente un proprio difetto di legittimazione sostanziale, e non l'azione di regresso, *“così dovendosi rettammente interpretare il petitum volto ad essere tenuto “indenne” dalle terze chiamate”*.

La società rileva l'erroneità del ragionamento svolto dal Tribunale, formalistico e artificioso, precisando di non aver chiesto di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva *“ponendosi in posizione alternativa e non concorrente con il convenuto”*, ma, bensì, di aver concluso al punto c) delle conclusioni rassegnate *“nella denegata ipotesi in cui la Intermare [REDACTED] s.p.a. fosse condannata a qualsiasi titolo a risarcire al Sig... i danni causalmente provocati dalla convenuta, condannare quest'ultima a*



rimborsare alla [REDACTED] s.p.a. la somma che essa avrà dovuto corrispondere al Sig.” ovvero che essa [REDACTED] fosse sollevata “a qualsiasi titolo” da ogni possibile conseguenza economica negativa che fosse eventualmente venuta ad incidere nella sua sfera in ragione dell’accertamento di qualsivoglia responsabilità dell’appaltatrici.

“È certo ed incontrovertibile, dunque, che nella menzionata ampia e rituale chiamata di terzo formulata dall’appellante, rientri non solo l’eventuale responsabilità unica e/o totale delle imprese appaltatrici - auspicata [REDACTED] - ma anche quella parziale e/o solidale delle stesse che il Tribunale ha espressamente ritenuto sussistente.”

Non pronunciandosi in ordine alla responsabilità delle imprese appaltatrici, nonostante l’esplicita richiesta della convenuta di cui al punto c) delle conclusioni formulate con l’atto di citazione, il giudice di prime cure aveva gravemente violato l’art. 112 c.p.c. non avendo pronunciato su tutta la domanda.

L’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale proposto in via subordinata è fondata.

E’ sicuramente pacifico il principio richiamato dalla società [REDACTED] s.p.a. sia a verbale dell’udienza del 5 febbraio 2015 sia nella comparsa conclusionale depositata il 16 dicembre 2022 secondo cui “*L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura relativa all’inammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore - destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte.)*” (Cass., n. 26139/2022).



E' tuttavia altrettanto pacifico principio che *“Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.”* (Cass., n. 5989/2020; conforme Cass., n. 15.292/2015).

Nel caso di specie, la posizione delle società chiamate in causa non è stata in alcun modo investita dall'appello principale dei danneggiati, ad esse notificato quali litisconsorti processuali, in quanto nessuna domanda è stata proposta nei loro confronti, essendo le loro pretese risarcitorie, anche nel presente grado del giudizio, contrariamente a quanto sostenuto nella comparsa conclusionale della società [REDACTED] s.p.a., rivolte esclusivamente alla società [REDACTED] S.p.A.

Di conseguenza, la società [REDACTED] s.p.a. avrebbe dovuto impugnare nei termini di cui all'art. 327 c.p.c. (vecchia formulazione) la mancata pronuncia di condanna delle società chiamate in causa da parte del Tribunale, mancata pronuncia che appunto è l'oggetto del secondo motivo dell'appello incidentale proposto in via subordinata tardivamente.

In accoglimento dell'eccezione ora scrutinata, dichiara inammissibile l'appello proposto in via subordinata dalla società [REDACTED] s.p.a. nei confronti delle società chiamate in causa

Sempre in via preliminare devono essere scrutinati il quinto ed il sesto motivo di impugnazione di cui all'appello principale proposto con l'atto di citazione iscritto al Rac. n. 171/2014.

Gli appellanti censurano la sentenza per non aver il Tribunale riportato le conclusioni formulate dalle parti, con palese violazione dell'art. 132 cpc, secondo comma n. 3 e per avere scritto nella prima riga dei motivi della decisione, pag. 4, *“... e per quanto innanzi illustrato ...”*, rilevando come il Giudice di primo grado non abbia illustrato alcunché nella parte che precede i motivi.

Essi non hanno tuttavia formulato alcuna domanda in relazione a dette doglianze che pertanto non impongono alcun pronunciamento da parte della



Corte, pronunciamento che non comporterebbe alcun effetto favorevole e giuridicamente apprezzabile per la parte.

Solo per completezza si osserva che:

- è pacifico principio della giurisprudenza di legittimità che *“L’omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce, di per se, motivo di nullità della sentenza, trattandosi di mero adempimento formale, prescritto non a pena di nullità dall’art 132, capoverso n 3, cod proc civ, a meno che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di aver determinato una mancata pronuncia sulla conclusione non trascritta.”* (Cass., n. 3093/1081; cfr. anche Cass., nn. 11150/2018; 2237/2016; 8505/2013) e che nel caso scrutinato gli appellanti non hanno lamentato che sia stato omesso l’esame delle conclusioni rassegnate;
- l’avverbio “innanzi” è stato chiaramente utilizzato dal Tribunale nel senso di “appresso”.

SULLA PROPRIETÀ DEI BENI

Appello principale (R.G. n. 171/2014)

Primo motivo di appello: Sulla proprietà dei natanti.

Alcuni appellanti, [REDACTED] società [REDACTED] s.n.c., [REDACTED] [REDACTED] società [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha disposto la CTU sulle loro imbarcazioni, rigettandone la domanda, asserendo che *“l’affermazione della proprietà del bene (così nelle singole citazioni) in sé non appare sufficiente a dimostrare la corretta allocazione della posta risarcitoria, non operando ancora l’art 115 c.p.c., come novellato nel 2009”* ... *“insufficienti a riguardo licenze incomplete ovvero le sole fotografie delle imbarcazioni o ancora meri preventivi di spesa”*; l’accertamento peritale era, invece, stato disposto per gli altri danneggiati, i quali, avendo prodotto *“le rispettive licenze di navigazione da cui evincere chiaramente le annotazioni concernenti gli atti costitutivi e traslativi della proprietà (cfr. art. 17 d. lgs n..171 del 2005)”* erano stati gli unici ad aver provato di essere proprietari delle imbarcazioni.

Essi hanno censurato l’interpretazione delle disposizioni normative richiamate nella sentenza: l’art. 115 c.p.c. e l’art. 17 D. Lgs. n.171/2005 e la



valutazione delle risultanze istruttorie documentali in atti e, pertanto, che non fosse stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per le loro imbarcazioni.

I. Con la prima articolazione del motivo, relativa all'applicazione della norma codicistica, gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia ignorato gli atti di causa e, in particolare, l'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova adottata dal Giudice istruttore, che aveva rigettato i capitoli di prova sia per interrogatorio che per l'esame testimoniale, dedotti al fine di comprovare la titolarità ed il possesso delle imbarcazioni in capo agli attori, in quanto "non contestati"; detta titolarità doveva pertanto ritenersi pacifica alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., principio, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudicante, che si era radicato nella prassi e nella giurisprudenza anche antecedentemente alla novella del 2009.

Il Tribunale, avrebbe dovuto eventualmente modificare l'ordinanza istruttoria, revocandola, ed assumere le prove dedotte dagli attori che pertanto dovevano ritenersi tutti aver assolto la prova della proprietà e del possesso dei beni danneggiati.

II. Con la seconda articolazione del motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha richiamato la disposizione di cui all'art. 17, d. lgs 171/2005, avente ad oggetto la pubblicità degli atti di compravendita delle unità da diporto.

Al riguardo, osservano come alla data di radicazione del giudizio, nel 2004, la norma non fosse ancora entrata in vigore; che si tratta di norma di carattere amministrativo inerente la mera pubblicità degli atti che non assume rilevanza nel caso oggetto del giudizio, applicandosi solamente alle unità di diporto iscritte nel RID (Registro Imbarcazioni Diporto); che l'inosservanza della disposizione poteva comportare soltanto una sanzione amministrativa senza alcun effetto sotto il profilo civilistico della prova della proprietà e/o del possesso del bene.

III. Con la terza articolazione del motivo, gli appellanti rilevano una valutazione superficiale ed erronea delle risultanze istruttorie, lamentando che il Giudice di prime cure non abbia considerato che:

- [REDACTED]
avevano prodotto in giudizio i libretti di navigazione, completi nel loro



contenuto e dai quali si evinceva l'intestazione delle imbarcazioni in capo agli attori;

- [REDACTED] avevano prodotto la copia dell'atto pubblico di acquisto;
- [REDACTED] avevano dato atto che le loro imbarcazioni, inferiori a 10 m., non erano più immatricolate, secondo quanto disposto dal codice della navigazione ed il [REDACTED] aveva prodotto in giudizio due certificati d'uso dei motori accompagnati da una lettera proveniente dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax;
- la società [REDACTED] s.n.c. aveva prodotto in giudizio le fatture di acquisto di più gommoni di lunghezza inferiore ai 10 m per i quali non occorre alcuna immatricolazione;
- l'imbarcazione di [REDACTED] essendo un gommone di lunghezza inferiore ai 10 m, non aveva alcun obbligo di immatricolazione.

Gli appellanti hanno altresì precisato che, trattandosi di una causa avente ad oggetto il risarcimento del danno, la prova della proprietà del bene non fosse necessaria in quanto il risarcimento poteva essere chiesto anche dal possessore, dovendosi evidenziare che la situazione di possesso era comunque stata provata con le deposizioni dei testi.

Alla luce delle esposte considerazioni, [REDACTED] società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] chiedevano, pertanto, che fosse riconosciuto il loro diritto al risarcimento dei danni azionati davanti al Tribunale di Lanusei.

Riguardo a tale motivo la società [REDACTED] s.r.l. (già [REDACTED] s.p.a.) ha sostenuto la condivisibilità della decisione del Tribunale, affermando che comunque il richiamo al principio di non contestazione era del tutto inconferente *“in quanto il diritto di proprietà rappresenta un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio e, come tale, costituisce un preciso onere a carico dell'attore, a prescindere dall'eventuale non contestazione.”*

Il motivo è fondato.

La proprietà dei natanti danneggiati in capo agli appellanti [REDACTED] [REDACTED] s.n.c., [REDACTED] società



██████████ S.p.A., ██████████
██████████ doveva ritenersi non contestata, così come peraltro riconosciuto dal giudice istruttore nell'ordinanza istruttoria del 13 giugno 2007, trovando applicazione il principio di non contestazione anche nei giudizi instaurati anteriormente alla novella dell'art. 115 c.p.c. del 2009. Si richiama in motivazione la sentenza n.5356/2009 della Corte di Cassazione *"In passato questa Corte Suprema aveva affermato che "Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto "ex adverso", non può ritenersi provato un fatto solo per la mancata contestazione ad opera della controparte" (Cass. Sentenza n. 4604 del 07/05/1999, v. anche nello stesso senso Cass. Sentenza n. 11277 del 18/07/2003). Successivamente però la giurisprudenza è giustamente mutata. Va quindi confermato il seguente principio di diritto: "L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti." (Cass. Sentenza n. 10031 del 25/05/2004; cfr. anche Cass. Sentenza n. 13079 del 21/05/2008; e Cass. Sentenza n. 5191 del 27/02/2008)" e più recentemente l'ordinanza n. 40756/2021, pronunciata in un giudizio instaurato nel 1999 "La giurisprudenza di questa Corte, con riferimento ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione di cui all'art. 115, comma 2, è costante, a partire da Cass. sez. U. n. 761 del 2002, nel senso che l'onere del convenuto, previsto dall'art.416 cod. proc. civ. per il rito del lavoro, e dall'art.167 cod. proc. civ. per il rito ordinario, di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, comporta che il difetto di contestazione implica l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art.116, secondo comma, cod. proc. civ. (conformi alla*



richiamata pronuncia della Sezioni Unite sono Cass. n. 5191 del 2008, n. 5407 del 2013, n. 22787 del 2013, n. 4854 del 2014, n. 19709 del 2015, n. 2040 del 2019, n. 32403 del 2019)."

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità permette, in particolare, di disattendere le difese formulate nelle rispettive comparse di costituzione dalla società [REDACTED] s.r.l., dalla società [REDACTED] [REDACTED] s.p.a.

In ogni caso, salvo che per due gommoni della società [REDACTED] s.n.c. per i quali vale comunque il principio di non contestazione, la proprietà dei natanti danneggiati risultava provata anche alla luce delle produzioni documentali di cui alla memoria ex art. 184 c.p.c.:

[REDACTED] - imbarcazione [REDACTED] denominata [REDACTED] descritta con numero di matricola al Rid 2PF85/D di 8 m. circa. E' in atti, allegata alla licenza, la scrittura privata di compravendita del 5.12.1998 con la quale il natante è stato acquistato dall'attore;

società [REDACTED] s.n.c., - 13 gommoni a motore fuoribordo individuati con i numeri di matricola. Ha depositato le fatture di acquisto salvo che per i gommoni individuati con le matricole AZIDD2-1709 e G43 00121 IT essendo due delle fatture prodotte riferite a natanti con altri numeri di matricola;

[REDACTED] - imbarcazione a motore entro bordo, [REDACTED] iscritta al RID col n. VG0653D, di m. 17,25. È stato prodotto l'atto di acquisto del novembre 2001 nonché la licenza di abilitazione alla navigazione;

[REDACTED] - imbarcazione a motore entro bordo Calafuria 98, [REDACTED] iscritta al RID col n. 5CA49D, di m. 9 circa. L'attore ha prodotto la nota del 10 giugno 2005 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax dell'avvenuta cancellazione del natante dai Rid in data 10 giugno 2005 e con la quale sono trasmessi i certificati d'uso motori relativi ai motori installati sull'unità da diporto;

[REDACTED] - imbarcazione a motore entro bordo, [REDACTED] iscritta al RID col n. 3 GE 1900D, di m.12,19 circa. La proprietà risulta dalla licenza di abilitazione alla navigazione prodotta;

società [REDACTED] S.p.A., - imbarcazione navetta [REDACTED] di m. 27,31, iscritta al RID col n. 033 ND ROMA. La proprietà risulta dalla licenza di abilitazione alla navigazione prodotta;



██████████ - imbarcazione a vela, Modello Bavaria 4 '██████████' iscritta col n. IM888D, di m. 12,24. La proprietà risulta dalla licenza di navigazione prodotta;

██████████ - imbarcazione a motore entro bordo ██████████ - ██████████ iscritta col n. LM 985D di m. 9 circa. La proprietà risulta provata dalla dichiarazione di vendita imbarcazione del 14 maggio 2003, sottoscritta davanti al notaio dr. ██████████ rep. 29.735 registrata all'Agenzia delle Entrate il 3 giugno 2003;

██████████ - imbarcazione a motore entro bordo '██████████ 3' iscritta al RID col n.1 Roma 3334 D, di m. 11,28. La proprietà risulta dalla licenza di abilitazione alla navigazione prodotta.

Lette le comparse di costituzione della ██████████ ██████████ ██████████ s.p.a. che hanno contestato i documenti richiamati dagli appellanti i cui natanti non erano stati ammessi alla CTU in relazione all'elenco di cui alla memoria ex art.184 c.p.c., si osserva che i contratti di acquisto di ██████████ sono spillati con la licenza, che la ██████████ risulta aver prodotto in allegato alla memoria ex art. 184 c.p.c. le fatture di acquisto, che "i due certificati d'uso dei motori" sono stati prodotti unitamente alla lettera di invio a ██████████ ██████████ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, che la proprietà di ██████████ risulta dalla licenza.

Seppure può ritenersi sussistente una irrivalenza della produzione in relazione alla mancata, specifica, calendazione dei singoli documenti, si ritiene che il mancato rilievo della controparte alla prima difesa utile successiva alla produzione comporti l'utilizzabilità dei documenti non specificamente calendati. Si richiama Cass., n. 14661/2019: *"Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova, ed al giudice di merito*



di esaminarli, sempreché la controparte legittimata a far valere le irregolarità non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare.”

Rimane assorbita la questione dell'applicabilità del D.Lgs. n. 171/2005.

Accertata la proprietà dei natanti in capo a ciascuno degli appellanti del giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014, deve riconoscersi il diritto al risarcimento dei danni anche in capo a coloro la cui domanda è stata rigettata dal Tribunale.

Avendo la Corte disposto consulenza tecnica d'ufficio anche sui natanti non valutati dall'ausiliario officiato dal Tribunale, colmando la lacuna istruttoria lamentata dai suddetti appellanti, si rimanda a quanto si viene ad esporre riguardo alla quantificazione del risarcimento domandato.

Appello principale (R.G. n. 175/2014)

■■■■■ con separato atto di impugnazione, ha censurato la sentenza per i seguenti motivi.

Primo motivo di appello: Nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda dell'attore.

Con il primo motivo di impugnazione ■■■■■ lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi espressamente circa l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda da lui proposta, essendo egli stato menzionato in un unico punto della sentenza, pag. 9, 4° capoverso, in cui si legge: *“Prove che diversamente si sono limitati ad offrire tutti gli altri attori (tra cui ■■■■■ e ■■■■■ questi ultimi difesi da distinti procuratori)”, senza alcun altro riferimento a detta domanda “in nessuna altra parte della sentenza e neppure nel dispositivo”.*

Secondo l'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe rigettato la domanda per mancanza di prova sulla proprietà ovvero per un difetto di legittimazione attiva, omettendo, tuttavia, di pronunciarsi espressamente sulla stessa.



Secondo motivo di appello: “sul “presunto” difetto di legittimazione attiva.

Con il secondo motivo di impugnazione [REDACTED] [REDACTED] censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado, dopo aver espressamente riconosciuto che l'attore aveva provato il nesso eziologico tra i danni subiti e l'attività lavorativa svolta dalla società convenuta, lo ha escluso dal novero dei danneggiati per la mancata prova sulla proprietà, ossia, per un difetto di legittimazione attiva, asserendo a pag. 9 della sentenza che *“l'affermazione della proprietà del bene (così nelle singole citazioni) in sé non appare sufficiente a dimostrare la corretta allocazione della posta risarcitoria, non operando ancora l'art. 115 c.p.c. come novellato nel 2009”*

L'appellante richiama l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori adottata dal Giudice istruttore, che non aveva ammesso i capitoli di prova da lui dedotti per provare la proprietà in quanto incontestati. Poiché il suo diritto di proprietà dell'imbarcazione denominata [REDACTED] [REDACTED] allegata nell'atto introduttivo non era stato contestato da controparte e pertanto doveva ritenersi pacifico, alla luce dell'applicazione del principio di non contestazione che era stato dalla giurisprudenza, in via interpretativa, ritenuto applicabile già anteriormente all'entrata in vigore della novella del 2009, la decisione non era in alcun modo condivisibile.

In ogni caso, ad avviso del [REDACTED] non poteva dubitarsi che egli avesse dato prova di possedere l'imbarcazione per la quale aveva proposto domanda di risarcimento dei danni, avendo i testimoni [REDACTED] e [REDACTED] sentiti rispettivamente alle udienze del 27.10.2009 e 13.04.2010, dichiarato di ben conoscere la barca [REDACTED] [REDACTED] in quanto, essendo suoi amici, essi la utilizzavano di frequente e che la barca aveva iniziato a presentare delle piccole macchie di colore giallo ruggine solo alla fine dell'estate 2003. Il teste [REDACTED] aveva poi riconosciuto nelle fotografie mostrategli, la barca [REDACTED] [REDACTED] di proprietà del [REDACTED]

Terzo motivo di appello: Omessa omissione della richiesta di consulenza.

[REDACTED] [REDACTED] censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata esclusivamente la proprietà delle imbarcazioni per le quali era stata prodotta in giudizio la licenza di navigazione, non ritenendo all'uopo sufficiente *“le sole fotografie delle imbarcazioni o ancora meri preventivi di*



spesa”, con conseguente esclusione dall’ammissione della CTU della imbarcazione di sua proprietà.

Al riguardo, lamenta che il Tribunale non abbia considerato che la licenza di navigazione non sia obbligatoria, secondo quanto disposto dal “Codice della nautica da diporto” di cui al D. Lgs. n. 171/2005, per i natanti da diporto quali l’imbarcazione [REDAZIONE] la cui proprietà, essendo un semplice bene mobile non registrato, “coincide con il possesso e può essere dimostrata solo con testimoni”.

Quarto motivo di appello: Omessa valutazione del danno.

Con il quarto motivo di appello [REDAZIONE] lamenta che il Tribunale, asserendo il suo difetto di legittimazione attiva, abbia omesso di valutare i danni da lui lamentati, omettendo di disporre l’accertamento peritale. In merito, l’appellante rileva di aver prodotto in giudizio una relazione tecnica ed un cd video redatti dall’ Ing. [REDAZIONE] un preventivo di spesa redatto dalla ditta [REDAZIONE] nonché, di aver dedotto prova testimoniale volta a confermare la redazione delle suddette produzioni, non ammessa, con ordinanza del 13.06.2007, dal Giudice Istruttore.

I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Si richiama il principio della valenza della non contestazione anche nel presente giudizio. Come evidenziato dal [REDAZIONE] egli ha poi offerto prova testimoniale del possesso dell’imbarcazione i testi [REDAZIONE] e [REDAZIONE] sentiti rispettivamente alle udienze del 27.10.2009 e 13.04.2010, dovendosi rammentare che l’imbarcazione [REDAZIONE] essendo lunga 6 m., non era soggetta di immatricolazione.

Avendo la Corte disposto consulenza tecnica d’ufficio anche sul natante del [REDAZIONE] sono superati i motivi di appello vertenti sulla mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio e sulla mancata liquidazione del danno, rimandando a quanto si viene ad esporre riguardo a detta quantificazione.

SULLE RESPONSABILITA’



Deve in primo luogo rilevarsi che non è stato proposto appello avverso la qualificazione della domanda di risarcimento dei danni degli attori come proposta ai sensi dell'art. 2050 c.c. operata dal Tribunale, così come pure non è in discussione il nesso eziologico tra le lavorazioni eseguite nel cantiere della società [REDACTED] s.p.a. ed i danni sofferti dalle imbarcazioni degli appellanti.

Il giudice di prime cure, in forza dell'art. 2055 c.c., ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale della società [REDACTED] s.p.a., evidenziando che essa partecipava alle lavorazioni, e delle terze chiamate in causa, condannando tuttavia al risarcimento in favore degli attori soltanto la convenuta in quanto essi non avevano esteso la domanda alle chiamate in giudizio, non proponendo alcuna richiesta risarcitoria nei confronti dei subappaltatori.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della società [REDACTED] S.p.A., ritenendo che le deposizioni testimoniali avessero consentito di accertare che essa partecipava alle lavorazioni, organizzate nel proprio cantiere, idonee a determinare i danni lamentati.

Primo motivo di appello incidentale della società [REDACTED] s.r.l. (già [REDACTED] s.r.l.) Rac. n. 171/2014 e n.175/2014:

Sull'inesistenza di qualsivoglia responsabilità della [REDACTED] nella causazione dei danni.

Con il primo articolato motivo di appello incidentale la società [REDACTED] S.p.A. ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la sua responsabilità nella causazione dei danni assunti dagli attori, ritenendola corresponsabile insieme alle imprese appaltatrici chiamate in giudizio, atteso che: *“anche [REDACTED] partecipava alle lavorazioni avendole, in realtà, organizzate nel proprio cantiere”* e dovendo individuarsi come eventuali responsabili unicamente soltanto le imprese che avevano effettuato concretamente i lavori di costruzione della piattaforma.

A. Sull'estraneità [REDACTED] alle lavorazioni.

Con la prima articolazione del motivo, l'appellante osserva come nel corso del giudizio di primo grado fosse pacificamente emerso che durante il periodo indicato dagli attori, avevano operato all'interno del proprio cantiere le imprese chiamate in causa in forza dei contratti di appalto stipulati con essa



██████ eseguendo completamente e in totale autonomia i lavori astrattamente idonei a determinare i danni per cui era causa.

Non vi era infatti alcun dubbio che l'appaltante non avesse eseguito direttamente alcuna di tali lavorazioni e, pertanto, l'asserita fuoruscita di polveri ferrose dallo stabilimento della società non poteva in alcun caso e comunque essere considerata una conseguenza di un'attività da essa posta in essere per il tramite di suoi mezzi e/o di sua maestranze.

A sostegno di tale assunto, richiama le produzioni documentali e le dichiarazioni rese in giudizio dagli operai che avevano lavorato nel cantiere per conto delle imprese appaltatrici, dalle quali era emerso che i lavori di saldatura, molatura e smerigliatura erano stati eseguiti per conto di tali imprese, in piena autonomia rispetto ████████ previa adozione di tutte le misure idonee ad evitare la causazione di danni.

L'appellante incidentale quindi rileva che il Tribunale abbia asserito una *“del tutto evidente illogica consequenzialità tra “organizzazione dei lavori” e “partecipazione agli stessi”* e che abbia effettuato una valutazione *“inadeguata ed arbitraria”* delle dichiarazioni dei testimoni che, nel loro complesso, avevano deposto esattamente nel senso opposto, ossia quello della totale estraneità ████████

B. Sulla clausola di esonero e/o manleva.

Con la seconda articolazione del primo motivo l'appellante incidentale lamenta che il Tribunale non abbia tenuto in alcuna considerazione la specifica clausola di esonero e/o manleva, inserita nei contratti di appalto depositati in giudizio e mai contestati, attraverso la quale gli appaltatori *“si assumevano ogni onere, responsabilità e rischio derivante dalla esecuzione dei lavori appaltati, anche con riguardo ai danni di terzi, esonerando e/o manlevando la committente ████████ da qualsiasi eventuale conseguenza negativa derivante dai lavori medesimi”*. La committente non poteva pertanto essere tenuta a rispondere per l'operato degli appaltatori. Il richiamo a tale esonero, peraltro compariva anche in altre parti del contratto tra cui in particolare nel par. 8.3 e nel par. 7.2. che poneva specificamente a carico delle imprese appaltatrici *“tutti gli oneri derivanti dalla messa in opera, gestione ed utilizzo delle appropriate protezioni ad accorgimenti atti ad evitare la dispersione di materiali nell'ambiente; si intendono quindi a*



carico Vostro eventuali risarcimenti dei danni subiti da noi o da terzi dovuti alla dispersione delle suddette”.

Il contenuto di detta pattuizione era altresì stato confermato nel corso dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] il quale aveva confermato che la società [REDACTED] era stata esonerata dalla responsabilità per danni ai terzi.

In forza di tali clausole di manleva, pertanto, doveva affermarsi la responsabilità unica delle imprese esecutrici dei lavori dannosi.

Ad avviso della Corte, il motivo è infondato nelle sue due articolazioni.

Deve in primo luogo evidenziarsi che la responsabilità della società [REDACTED] S.p.A. sussiste in relazione alla sua qualità di committente dei lavori che hanno causato i danni lamentati dagli appellanti principali, sebbene risulti che abbia subappaltato a terze società le lavorazioni di saldatura, molatura, smerigliatura comportanti la fuoriuscita di polveri ferrose, causa dei danni fatti valere.

Si richiama Cass., n. 7553/2021: *“In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente).”*

Ora nel caso di specie, le deposizioni dei testi [REDACTED] e [REDACTED] (ud. 24.9.2010), dipendenti [REDACTED] s.p.a. all'epoca dei fatti ed all'epoca dell'assunzione, e quindi particolarmente



attendibili, il primo responsabile del sistema gestione controllo qualità, sicurezza ambiente e salute sul lavoro, il secondo aiutante di produzione e coordinatore dei lavori dei subappaltatori, impongono di ritenere pienamente accertata la responsabilità della committente.

██████████ ha infatti riconosciuto che le coperture venivano trascurate nelle fasi di taglio, smerigliatura saldatura durante le quali si sviluppavano le polveri ferrose e i residui di lavorazione e che nelle fasi di taglio e smerigliatura i residui più sottili si disperdevano.

Anche ██████████ ha confermato che i teli venivano apposti solo per la fase della saldatura per la corretta esecuzione della lavorazione, peraltro precisando che la chiusura non era ermetica e essi erano senza fondo nonché che se le condizioni climatiche erano buone non venivano apposti neppure i teli.

A fronte di tali dichiarazioni, è di tutta evidenza, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la responsabilità della società ██████████ s.p.a. quale committente, in quanto ha consentito l'esecuzione delle lavorazioni ad opera delle subappaltatrici senza l'adozione di quegli accorgimenti minimi per evitare conseguenze dannose in capo a terzi.

Peraltro, come evidenziato dal Tribunale, richiamando le deposizioni dei due testi indicati, la società committente con i suoi mezzi e i suoi dipendenti eseguiva le operazioni di sollevamento dei pezzi oltre una certa portata in quanto le imprese non erano attrezzate per compierle. Durante tali operazioni di movimentazione il ██████████ ha confermato che non era effettuata alcuna verifica sulla rimanenza di polveri di piccole dimensioni ed il teste ██████████ ha confermato che ██████████ si occupava dei lavori di movimentazione e sollevamento dei pezzi, precisando che al momento del sollevamento dei pezzi si effettuava un controllo anche all'interno di residui di lavorazione e che in detta fase si notava talvolta la fuoriuscita di polveri.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, le risultanze istruttorie hanno pertanto consentito di accertare una sua diretta partecipazione anche in una fase delle lavorazioni sicuramente fonte di



dispersione di polveri, con conseguente sussistenza di una responsabilità anche in relazione alla fase di esecuzione delle lavorazioni.

Riguardo all'articolazione del motivo fondato sulla insussistenza di una sua responsabilità stante la clausola di manleva inserita nei contratti di subappalto, è sufficiente richiamare, al fine di affermarne l'assoluta infondatezza, il pacifico principio sancito da Cass., n. 20.840/2022: *“La clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto.”* (conforme Cass., n.2363/2012).

Alla luce delle esposte argomentazioni, in conclusione, deve pertanto essere rigettato l'appello incidentale in via principale della società [REDACTED] s.r.l. avverso la pronuncia di sua condanna al risarcimento dei danni nei confronti degli attori danneggiati, condanna che questa Corte con la presente decisione estende anche nei confronti degli appellanti la cui domanda era stata rigettata dal Tribunale di Lanusei.

SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Nel giudizio di primo grado al fine di quantificare il risarcimento spettante agli attori è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio sui mezzi per i quali il Tribunale ha ritenuto provato il diritto di proprietà.

Avverso tale quantificazione è stato formulato il secondo motivo di impugnazione degli appellanti nel giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014.

Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha posto a fondamento della decisione, in punto di danni e conferma dell'eziologia, la consulenza tecnica, *“in ragione dell'assenza di vizi logici nel processo di risposta ai quesiti sottoposti all'ausiliario, frutto di attento esame della documentazione e delle imbarcazioni danneggiate”*,



confermando, altresì, la quantificazione dei danni operata *“a seguito di esperimento effettuato e comprovato con fotografie”*.

I. Con la prima articolazione del motivo essi hanno censurato la consulenza tecnica d'ufficio rilevandone le criticità sotto diversi profili.

Gli appellanti lamentano che:

a. il Tribunale abbia ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della ctu, sollevata in giudizio per incompatibilità del consulente, avendo dichiarato, quest'ultimo, di aver intrattenuto precedenti rapporti di lavoro con ██████████ S.p.A.

Essi pongono in rilievo come tale circostanza abbia influito sul giudizio del consulente a discapito degli attori, con particolare riferimento alla liquidazione del *quantum*, visto la enorme differenza esistente tra le somme richieste in citazione, fondate su accurati preventivi di spesa, e le somme liquidate dal giudice di primo grado, in adesione alle conclusioni dell'ausiliario.

b. il Tribunale abbia recepito la CTU senza alcun senso critico, ignorando completamente le osservazioni mosse dai ctp in ordine alla bozza ed all'elaborato definitivo di ctu, ovvero, *“sposando tesi del tutto disancorate da dati scientifici”*.

In particolare, rilevano che il Tribunale non abbia considerato che:

- il piano di calpestio delle imbarcazioni non è liscio, come lo sono i punti su cui il CTU ha fatto la prova con il decapante, ma era composto da diversi materiali antiscivolo e, pertanto, richiedeva una diversa lavorazione per il ripristino o almeno tempi di lavorazione più lunghi;

- per eseguire a regola d'arte i lavori suggeriti dal ctu era necessario rimuovere le parti fisse e smontabili.

c. il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione l'esperimento effettuato dal consulente, in ordine al quale sono state allegare alcune fotografie, rilevandone la nullità per essere stato condotto in assenza di contraddittorio tra le parti, con palese violazione degli artt. 194, 200 c.p.c., e dell'art. 91 disp. att.c.p.c.

All'assenza di contraddittorio conseguiva che nessuna verifica era stata consentita alle parti ed ai loro periti riguardo all'effettivo svolgimento



con le modalità indicate dall'ausiliario e con le specifiche garanzie scientifiche, talché di esso non poteva tenersi alcun conto.

d. il CTU non abbia chiarito se i lavori dallo stesso suggeriti, per rimediare ai danni subiti, dovessero essere considerati a regola d'arte, non rispondendo ad uno specifico quesito posto dai ctp.

e. la consulenza era erronea nella parte relativa alla quantificazione dei danni, in quanto basata su presupposti e valutazioni erronei. Il Tribunale non aveva considerato i metodi alternativi di liquidazione prospettati dai consulenti di parte.

II. Con la seconda articolazione del motivo censurano la sentenza per il fatto che il Tribunale aveva ignorato la domanda di risarcimento del danno derivante dalla svalutazione dei mezzi;

III. con la terza articolazione del motivo, gli appellanti evidenziano diverse contraddittorietà della pronuncia: liquidazione alla [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dei danni riportati da un gommone inferiore ai 10 m, per il quale non era stato prodotto il libretto di navigazione mentre non era stata disposta neppure la consulenza e non era stato riconosciuto alcun risarcimento ai proprietari di gommoni ed altre imbarcazioni inferiori ai 10 m. in quanto prive del medesimo documento.

IV. con la quarta articolazione del motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha liquidato i danni subiti dall'autovettura del Balzano, asserendo che la macchina, non essendo in possesso dell'attore, non era stata visionata dal ctu e che, in ogni caso, non era stata fornita la prova dei danni lamentati. In merito, gli appellanti rilevano di aver provato in giudizio i danni subiti dall'autovettura ed il loro preciso ammontare con la produzione dei preventivi, ponendo in evidenza che il consulente avrebbe potuto, comunque, quantificare i danni, utilizzando le risultanze istruttorie e facendo riferimento alle caratteristiche della macchina.

V. Con la quinta articolazione del motivo, richiamano la relazione di ctu prodotta in giudizio dagli attori e redatta dall' Ing. [REDACTED] secondo la quale:

“I lavori di pulizia, lucidatura e ceratura dei tubolari dei battelli pneumatici, anche se eseguiti a regola d'arte, nelle zone maggiormente interessate dalla presenza di particelle ferrose, non potranno in alcun modo eliminare completamente i difetti riscontrati”



In sintesi, gli appellanti concludono per la declaratoria di nullità della CTU quantomeno della parte relativa all'esperimento condotto dall'ausiliario e posto dal Tribunale a fondamento della decisione, chiedendo che la Corte procedesse ad una nuova valutazione dei danni secondo quanto indicato anche dai consulenti di parte.

La Corte ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio affidata all'ing. [REDACTED] su tutti i natanti di cui gli appellanti principali dei due giudizi riuniti avevano allegato la proprietà.

Pare pertanto che possano ritenersi assorbite le questioni sollevate dagli appellanti già interessati dall'accertamento peritale davanti al Tribunale.

Imbarcazioni

Deve in primo luogo precisarsi che non può revocarsi dubbio la sussistenza di danni a carico dei natanti di proprietà degli appellanti. Le prove testimoniali assunte nel giudizio di primo grado, le fotografie prodotte, i preventivi, gli accertamenti su parte della imbarcazioni compiuti dal consulente tecnico d'ufficio officiato dal Tribunale, impongono di ritenere provato il diritto al risarcimento dei danni da essi azionato.

Peraltro, a ben vedere, sotto il profilo dell' "an" tale diritto non è negato delle parti appellate.

La questione centrale della presente decisione è piuttosto quella di quantificare detto risarcimento,

La Corte ritiene di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio da essa officiato che ha indicato, in relazione ai singoli preventivi, la somma ritenuta congrua per la riparazione dei danni dei singoli mezzi, tenuto conto delle voci quotate, delle ore di manodopera, dei materiali di consumo e dei servizi accessori.

Il consulente ha così proceduto:

- ha individuato nella tabella A) per i natanti (pag. 28) le lavorazioni quotate necessarie per il ripristino;
- ha quantificato nella tabella A.1. (pag. 28) i costi per i servizi di alloggio/varo in relazione alla lunghezza del natante;
- ha determinato nella tabella A.2. (pag. 29) le ore di manodopera relative alle diverse lavorazioni necessarie per il ripristino;



- ha individuato nella tabella B) per i gommoni (pag. 29) le lavorazioni quotate necessarie per il ripristino;
- ha quantificato nella tabella B.1. (pag. 30) i costi necessari per i servizi di trasporto in cantiere, materiali e cuscinerie necessari al ripristino;
- ha determinato nella tabella B.2. (pag. 30) le ore di manodopera necessaria relative alle diverse lavorazioni necessarie per il ripristino.

Ha poi stimato per ciascun natante l'ammontare dei costi di riparazione, quantificando le decurtazioni per migliorie (50% del costo alaggio e varo) e per vetustà (vetustà annuo pari al 3% sui lavori ritenuti congrui).

Ad avviso della Corte, si ritiene congruo applicare la decurtazione per migliorie in quanto i proprietari si sono ritrovati a beneficiare di un servizio di alaggio/varo che ha consentito loro di effettuare quelle operazioni di manutenzione ordinaria che avrebbero dovuto comunque eseguire come da essi stessi riconosciuto nelle note di trattazione scritta del 2 maggio 2022.

Non si ritiene, invece, di applicare, considerata l'entità e la tipologia di danno, il coefficiente riduttivo legato alla "vetustà" dei mezzi, in quanto non pare che sui costi per le riparazioni per eliminare i danni causati dall'evento dannoso possa incidere la vetustà del mezzo.

L'ausiliario ha precisato che *"le stime eseguite si basano su parametri quali lunghezza, superficie, superficie/sviluppo verticale, interferenze, complessità delle lavorazioni etc. e anche sull'esperienza dello scrivente."*

Pare peraltro importante precisare che l'ausiliario officiato da questa Corte, ing. ██████████ ha redatto una consulenza tecnica nell'ambito di un altro giudizio analogo al presente davanti al Giudice di Pace e poi definito in sede di impugnazione dal Tribunale di Lanusei (sentenza n. 439/2009 prodotta ██████████ s.p.a.), consulenza prodotta nel presente giudizio dagli stessi appellanti nel procedimento iscritto al n. 171/2014 con le memorie ex art. 184 c.p.c..

La consulenza tecnica d'ufficio è stata fortemente contestata dagli appellanti che, in estrema sintesi, rilevano le forti difformità tra le indicazioni dei preventivi e le conclusioni del CTU, in particolare con riguardo ai tempi di lavorazione ed alle attività necessarie per la rimessa in pristino dei mezzi.



Richiamate le risposte del consulente tecnico d'ufficio alle osservazioni del consulente tecnico di parte nel corso dell'elaborato peritale, ad avviso della Corte, gli odierni appellanti non hanno fornito prova convincente di aver diritto ad un risarcimento maggiore rispetto a quello quantificato dal CTU nella consulenza disposta da questa Corte.

E' necessario evidenziare che:

- non è dato conoscere le condizioni di uso e manutenzione dei natanti al momento dell'evento e se fossero dotate di certificazioni in corso di validità;
- molti dei mezzi, ed in particolare i natanti, erano vetusti (anni di costruzione 1987, 1983, 1989, 1973, 1996, 1997, 1970, 1984, 1993, 1976/1977);
- solo alcune delle unità oggetto della consulenza tecnica d'ufficio sono state ispezionate dal CTU (pag. 6-7, 8 oltre sei gommoni della ██████████ s.r.l.) in quanto le altre non erano reperibili o comunque erano state vendute;
- sulla base delle stesse allegazioni degli appellanti, essi si trovavano ormeggiati presso il pontile della ██████████ ed il circolo nautico di Arbatax distanti circa il primo 10 metri e il secondo 30 metri dal cantiere della ██████████ s.p.a. ed essi sono stati pertanto esposti diversamente alle polveri;
- se non può revocarsi in dubbio, come sopra detto, che le lavorazioni svolte all'interno del cantiere ██████████ ██████████ S.p.A. abbiano determinato danni ai natanti e ai gommoni degli appellanti, è altrettanto vero che le uniche descrizioni dei danni si evincono dagli atti di citazione, dai quali emerge la loro dislocazione ma non la loro estensione alla data dell'accadimento; in particolare deve rilevarsi un'assenza della prova dell'esatta consistenza e della precisa entità dei danni. Al riguardo si legge, infatti, nella consulenza tecnica d'ufficio che la documentazione fotografica allegata agli atti non consente la valutazione/caratterizzazione della estensione dei danni (pag. 14 CTU). Tale mancata prova è ascrivibile al mancato promuovimento di un accertamento tecnico preventivo nell'immediatezza dell'accadimento e al fatto che alla data degli accertamenti peritali i mezzi erano già stati riparati, entrambe condotte riferibili a scelte degli appellanti. Al riguardo si osserva ancora che nella CTU redatta dall'ing. ██████████ nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Tortolì si legge che *“sebbene riconducibili alla stessa causa, la tipologia e l'estensione dei danni variano in funzione della zona di*



sosta dei mezzi e di imbarcazioni e del materiale coinvolto (vetroresina, teli, tubolari, cuscineria, parti metalliche, carrozzeria, ecc.)”;

- se è vero che ciascuno degli attori ha prodotto un preventivo dei lavori per emendare il danno subito, preventivi confermati dal loro autore in sede di prova testimoniale, è altrettanto vero che risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio che i danni sono stati riparati senza che siano stati prodotti in giudizio i documenti attestanti quali lavori di riparazione siano stati eseguiti ed il costo effettivamente sostenuto; tali documenti sarebbero stati decisivi ai fini della quantificazione del risarcimento considerato che dalle deposizioni testimoniali è emerso che tali riparazioni non sono state effettuate dagli autori dei preventivi, avrebbero consentito di verificare con certezza la congruità delle indicazioni in essi contenute e di ritenere assolta la prova del *quantum* del diritto risarcitorio nei termini prospettati dai danneggiati, contrastando gli accertamenti tanto contestati effettuati dal CTU;

- letta la comparsa conclusionale degli appellanti (si evidenzia che con memoria del 6 febbraio 2021 si è costituito in giudizio, in sostituzione dei precedenti difensori, anche per [REDACTED] [REDACTED] l'avv. [REDACTED] [REDACTED] si osserva che se è vero che ciascun natante ha le sue peculiarità specifiche, nondimeno deve considerarsi che non può condividersi il criterio suggerito di considerare quale parametro di riferimento la superficie reale delle imbarcazioni, tenuto conto dei diversi materiali che in esse è possibile rinvenire che ovviamente si riflettono sulla portata delle conseguenze dannose delle polveri ferrose. Non può d'altronde non considerarsi che nessun dato relativo alla superficie o a un qualche elemento dimensionale si legge nei preventivi prodotti e che quelli redatti dal cantiere nautico [REDACTED] sono privi anche dell'indicazione delle ore di manodopera necessarie per le riparazioni.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'istanza di rinnovo della CTU ed, in subordine, del richiamo a chiarimenti dell'ausiliario, formulata dagli appellanti in sede di conclusioni, stanti le essenziali carenze dell'impianto probatorio da essi offerto e sopra evidenziate alle quali vorrebbero supplire con una nuova consulenza per conseguire risultati maggiormente favorevoli.



Non può d'altronde tacersi che la consulenza espletata nel giudizio davanti al Giudice di Pace di Lanusei, la consulenza espletata nel giudizio di primo grado e quella espletata nel presente giudizio, hanno quantificato i danni in misura omogenea e ben distante delle somme di cui ai preventivi prodotti.

In conclusione, la Corte ritiene di riconoscere agli appellanti a titolo di risarcimento dei danni la somma ritenuta congrua dal CTU da essa officiato quale costo per le riparazioni, detratta la decurtazione per benefici, salvo che per quanto si viene a dire per i natanti i cui danni sono stati già valutati nel giudizio di primo grado e per cui vi è già stata pronuncia sull'ammontare del risarcimento.

Non avendo la società [REDACTED] s.p.a. proposto appello incidentale avverso la quantificazione dei risarcimenti di cui alla CTU espletata davanti al Tribunale, la Corte ritiene infatti di dover riconoscere il risarcimento come quantificato nella sentenza appellata laddove maggiore di quello indicato dal CTU officiato nel presente giudizio.

Si riporta la seguente tabella:

Natanti

appellante	congruità costi riparazioni	benefici	CTU 1° grado	risarcimento spettante
[REDACTED]	€ 2285,00	- € 105,00		€ 2180,00
[REDACTED]	€ 3987,50	- € 150,00	€ 2687,24	€ 3837,50
[REDACTED]	€ 3170,00	- € 160,00	€ 3235,08	€ 3235,08
[REDACTED]	€ 3037,50	- € 125,00	€ 1762,39	€ 2912,50
M [REDACTED]	€ 5670,00	- € 160.000		€ 5510,00
[REDACTED]	€ 2915,00	- € 145,00		€ 2770,00
[REDACTED] S.p.A.	€ 6675,00	- € 425,00		€ 6250,00
[REDACTED]	€ 3170,00	- € 160,00		€ 3010,00
[REDACTED] Srl	€ 3582,50	- € 185,00	€ 3782,20	€ 3782,20
[REDACTED]	€ 2197,50	- € 105,00		€ 2092,50
[REDACTED]	€ 2635,00	- € 130,00		€ 2505,00
[REDACTED]	€ 2802,50	- € 145,00		€ 2657,5
[REDACTED]	€ 3995,00	- € 225,00-		€ 3770,00
[REDACTED]	€ 3225,00	- € 150,00	€ 2650,50	€ 3075,00

Il risarcimento dei danni è quantificato con riferimento ai costi dell'anno 2004, come precisato dal CTU (pag. 14).



Per completezza si osserva che in sede di comparsa conclusionale la società [REDACTED] s.p.a. non ha contestato specificamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e poi rinnovata del presente grado del giudizio, a cui in via subordinata si è adeguata.

Per quanto riguarda i gommoni, il risarcimento del danno, alla luce della quantificazione effettuata dal consulente, è pari ad euro 19.007,5 in favore della società [REDACTED] s.n.c., proprietaria di 13 gommoni e ad euro 1050,00 a favore di [REDACTED]

Sia per i natanti che per i gommoni si richiama il riepilogo di cui alla pag. 52 della relazione peritale.

Si rigetta la domanda di risarcimento del danno da svalutazione dei mezzi, in quanto del tutto non provata tenuto conto che, come sopra detto, non risulta accertato lo stato delle imbarcazioni alla data degli accadimenti, che i natanti erano vetusti, che diverse imbarcazioni sono state vendute e comunque non sono più reperibili.

Lette le note di trattazione scritta, le comparse conclusionali del 6 dicembre 2022 della società [REDACTED] s.p.a., della [REDACTED] s.p.a. già [REDACTED] s.p.a., della [REDACTED] s.p.a. già [REDACTED] s.p.a., della [REDACTED] s.p.a., della [REDACTED] LTD, la memoria di replica della società [REDACTED] s.r.l., si ritiene che non possa condividersi l'assunto secondo cui nessun risarcimento danni spetterebbe agli appellanti non avendo essi offerto prova certa dei danni subiti, alla luce della motivazione dell'ordinanza della Suprema Corte n. 15.919/2022: *“È insegnamento ben consolidato, infatti, che, mentre per l'an l'obbligo di allegazione e prova del danneggiato è sempre sussistente e in piena misura, ciò può non accadere per il quantum, dove per caratteristiche specifiche di difficoltà della fattispecie l'obbligo può "restringersi" e confinarsi all'allegazione, tali difficoltà integrando i presupposti per dar luogo alla liquidazione equitativa quale strumento suppletivo/sostitutivo della prova. La prossimità ontologica della liquidazione equitativa con il mezzo probatorio da tempo è stata evidenziata ravvisandone l'origine nell'articolo 115 c.p.c. quale potere generale del giudice di cui quello di liquidazione equitativa costituisce una specie (Cass. sez. 3, 30 luglio 2020 n. 16344; Cass.*



sez. 2, 22 febbraio 2018 n. 4310; Cass. sez. 3, 12 ottobre 2011 n. 20990; Cass. sez. 3, 30 aprile 2010 n. 10607; Cass. sez. 2, 7 giugno 2007 n. 13288). L'applicazione dell'articolo 115 c.p.c. d'altronde, a ben guardare, costituisce al tempo stesso esercizio di un potere e adempimento di un dovere, entrambi modulati dallo scopo accertatorio: e dunque, se il giudizio equitativo non può costituire un asserto arbitrario ma deve strutturarsi sulla base di criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili o comunque logicamente apprezzabili, pertinenti all'oggetto della quantificazione equitativa (da ultimo, p.es., Cass. sez. 2, ord. 14 ottobre 2021 n. 28075) - profilo questo relativo alla *facies di potere* -, deve altresì essere adempiuto appieno, senza sfociare in un *non liquet*, costituendo uno strumento correttivo/integrativo da applicarsi una volta raggiunta la prova dell'*an* - e qui risiede il profilo del *dovere* -. Il giudice, invero, soccorre il danneggiato perché questi ha già dimostrato di essere tale fornendo la prova dell'*an*, ma il soccorso, per preservare un equilibrato controbilanciamento dei valori sostanziali e delle posizioni processuali, può e deve verificarsi solo nel caso in cui il danneggiato abbia difficoltà - non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare - a provare il *quantum* (sul tema v. in specie Cass. sez. 3, 12 ottobre 2011 n. 20990, la quale del tutto condivisibilmente afferma che "il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria."; e cfr. pure la - peraltro più rigida sul



presupposto - Cass. sez. 1, 16 settembre 2002 n. 13469, secondo la quale, quando la prova del quantum, una volta raggiunta quella dell'an, si manifesta impossibile o impervia, "è legittimo e doveroso il ricorso ad un'autonoma valutazione equitativa del danno")."

Gli elementi probatori offerti dagli appellanti, con le parole dell'arresto appena richiamato, *"ben possono costituire anch'essi elementi utili, in relazione al quantum, ai fini non di un accertamento probatorio, bensì di un accertamento equitativo"*, che la Corte ha proceduto a compiere alla luce delle risultanze degli accertamenti peritali disposti.

Peraltro deve evidenziarsi che le compagnie di assicurazione hanno concluso per il rigetto dell'appello principale e la conferma della sentenza impugnata che pure ha accolto la domanda di risarcimento di una pluralità di attori, seppure riconoscendo somme di molto inferiori a quelle da essi pretese, situazione che parimenti si verifica con la presente decisione.

Autovettura

Deve invece essere rigettato l'appello avverso il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da [REDACTED] con riguardo alla propria autovettura Fiat Punto 6 speed targata [REDACTED]

Il Tribunale ha rigettato la domanda de qua evidenziando che il consulente non aveva potuto verificare i danni né gli stessi emergevano dalle fotografie. Nell'atto di appello si contesta questa conclusione nel CTU in quanto l'ausiliario *"ben avrebbe potuto quantificare l'ammontare dei danni basandosi sulle caratteristiche dell'autovettura e sulle risultanze di causa: testimonianze e preventivi..."*.

Premesso che l'autovettura risulta essere immatricolata nel 1994 e quindi nel 2004 aveva 10 anni (vedasi libretto in atti), si evidenzia che: a) il [REDACTED] ha prodotto solo fotografie dell'imbarcazione e non dell'autovettura; b) l'autovettura non era reperibile alla data degli accertamenti peritali; c) il capitolo di prova orale m bis) non è stato ammesso; d) il preventivo prodotto indica quale causa della riverniciatura dell'autovettura genericamente *"sfumature di vernice e smeriglio da ferro"*; e) nessun elemento circa i tempi di sosta ed il luogo esatto nel quale la macchina veniva parcheggiata è stato offerto.



Il preventivo è stato confermato all'udienza del 24 settembre 2010 dal suo autore [REDACTED] sentito quale teste, che ha dichiarato che la macchina presentava sfumature di verniciatura industriale, tipologia di danno diversa da quella allegata e riconducibile alla produzione di polveri ferrose posta a fondamento delle domande risarcitorie e per cui è causa; il [REDACTED] ha poi dichiarato di non aver eseguito i lavori.

Pare pertanto assolutamente condivisibile la decisione appellata laddove ha respinto la domanda del [REDACTED] relativa all'autovettura.

SUGLI ACCESSORI.

Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha liquidato agli attori il pregiudizio economico da ritardato pagamento in via equitativa, anziché applicare le norme vigenti in materia.

In estrema sintesi, gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado procedendo ad una valutazione in via equitativa non abbia considerato che la società convenuta aveva proseguito imperterrita i lavori, nonostante le numerose diffide; che la stessa società aveva lucrato ingenti guadagni, con assoluta inosservanza delle regole di precauzione e di sicurezza; che l'osservanza di tali regole implica un costo maggiore rispetto a quello necessario per risarcire i danni provocati a terzi.

Il motivo è fondato in quanto il pregiudizio economico da ritardato pagamento deve essere calcolato, alla luce della giurisprudenza di legittimità pure richiamata nella sentenza gravata, nella misura pari agli interessi legali calcolati sul capitale via via rivalutato.

Si precisa che il calcolo è stato effettuato considerando quale data dell'accadimento in via equitativa il 1.6.2004, essendo l'evento dannoso riferito al periodo ottobre 2003 maggio 2004, considerando l'ultimo indice disponibile alla data della decisione che è quello del 31.12.2022

appellante	risarcimento	Capitale rivalutato	Danno da ritardo	risarcimento spettante
[REDACTED]	€ 2180,00	€ 3073,80	€ 656,34	€ 3730,14
[REDACTED]	€ 5510,00	€ 7769,10	€ 1658,88	€ 9427,98
[REDACTED]	€ 2770,00	€ 3905,70	€ 833,98	€ 4739,68



██████████ S.p.A.	€ 6250,00	€ 8812,50	€ 1881,67	€ 10.694,17
██████████	€ 3010,00	€ 4244,10	€ 906,21	€ 5150,31
██████████	€ 2092,50	€ 2950,43	€ 630,01	€ 3580,44
██████████	€ 2505,00	€ 3532,05	€ 754,16	€ 4286,21
██████████	€ 2657,5	€ 3747,08	€ 800,13	€ 4547,21
██████████	€ 3770,00	€ 5315,70	€ 1135,01	€ 6450,71
██████████ s.n.c.	€ 19.007,5	€ 26.800,58	€ 5722,54	€ 32.523,12
██████████	€ 1050,00	€ 1480,50	€ 316,14	€ 1796,64

Per quanto riguarda gli appellanti ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ s.r.l. e ██████████ ██████████ il risarcimento riconosciuto da questa Corte deve essere quantificato tenendo conto delle somme già corrisposte dalla società ██████████ s.r.l. che con la comparsa di costituzione ha prodotto la lettera di trasmissione del 18 aprile 2013 di n. 10 assegni circolari non trasferibili emessi il 17 aprile 2013 e copia di detti assegni (vedasi documenti 2, 3 e 4 ██████████ s.r.l.).

Nessuna contestazione è stata sollevata dagli appellanti riguardo l'avvenuta ricezione ed incasso di tali assegni, le cui somme peraltro sono state richieste in restituzione con le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione.

La Corte ha quindi computato detti acconti, assumendo in via equitativa quale data del pagamento il 18 aprile 2013, secondo il criterio dettato in motivazione da Cass., n. 16027/2022: *“Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:*

- = rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);*
- = detrarre l'acconto dal credito;*
- = calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa;*
- = sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;*



= sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014).”

appellante	risarcimento	Capitale rivalutato al 18 aprile 2013	Danno da ritardo al 18 aprile 2013	risarcimento spettante al 18 aprile 2013
██████████	€ 3837,50	€ 4566,63	€ 871,08	€ 5437,71
██████████	€ 3235,08	€ 3849,75	€ 734,35	€ 4584,10
██████████	€ 2912,50	€ 3465,88	€ 661,11	€ 4126,99
██████████ Srl	€ 3782,20	€ 4500,82	€ 858,53	€ 5359,35
██████████	€ 3075,00	€ 3659,25	€ 698,01	€ 4357,26

appellante	risarcimento spettante al 18 aprile 2013 (A)	acconto (B)	Capitale ancora dovuto al 18 aprile 2013 (A-B)
██████████	€ 5437,71	€ 3195,14	€ 2242,57
██████████	€ 4584,10	€ 3846,53	€ 737,57
██████████	€ 4126,99	€ 2095,49	€ 2031,5
██████████ Srl	€ 5359,35	€ 4497,05	€ 862,3
██████████	€ 4357,26	€ 3151,46	€ 1205,8

appellante	Capitale dovuto al 18 aprile 2013	Capitale rivalutato dal 18 aprile 2013 al 15 febbraio 2023	Danno da ritardo dal 18 aprile 2013 al 15 febbraio 2023	risarcimento spettante al 15 febbraio 2023
██████████	€ 2242,57	€ 2655,20	€ 139,41	€ 2794,61
██████████	€ 737,57	€ 873,28	€ 45,84	€ 919,12
██████████	€ 2031,5	€ 2405,30	€ 126,28	€ 2531,58
██████████ Srl	€ 862,3	€ 1020,96	€ 53,61	€ 1074,57
██████████	€ 1205,8	€ 1427,67	€ 74,97	€ 1502,64

Si precisa che nei suddetti calcoli si sono considerate le somme pagate a titolo di danno in quanto gli assegni circolari portavano anche in favore di ciascuno degli appellanti l'ulteriore somma di euro 200,00 a titolo di rimborso di spese anticipate per CTU, come si evince dalla lettera del 15 febbraio 2013 a firma dell'avv. ██████████ (doc. n. 2 ██████████)



Sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento dei danni devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

SULLE SPESE.

Con il quarto motivo di impugnazione gli appellanti del giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014 censurano il capo della sentenza concernente la liquidazione delle spese processuali, non avendo tenuto conto, il Tribunale, *“del numero delle parti rappresentate, della snervante durata della trattazione, della partecipazione e assistenza a tutte le operazioni del CTU e che la trattazione delle cause è stata particolarmente pesante ed onerosa anche per l’inesperienza del Giudice nel condurre le udienze”*.

Quanto premesso, rilevano come le spese processuali debbano essere ricalcolate secondo le notule allegate, oltre che comprendere le spese sostenute dalle parti per compensare i ctp.

Il motivo è assorbito in quanto l’accoglimento parziale dell’appello principale impone una rivalutazione totale delle spese di lite.

L’accoglimento parziale delle domande degli appellanti principali del giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014 impone la compensazione per 1/3 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in quanto essi hanno fortemente insistito, nonostante tutte le consulenze espletate anche in casi analoghi fossero in linea con quella espletata nel presente giudizio, sulla richiesta di somme di molto superiori (oltre il doppio) a quelle riconosciute dovute, ponendosi i restanti 2/3 a carico della società [REDACTED] s.p.a.

Si pongono per l’intero a carico della società [REDACTED] s.p.a. le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in favore dell’appellante principale del giudizio iscritto al Rac. n. 175/2014, [REDACTED] secondo il principio della soccombenza. Si evidenzia che fino al 6 febbraio 2021 [REDACTED] era difeso da diverso avvocato.

Le spese del primo grado del giudizio si liquidano ratione temporis secondo i parametri di cui al Dm n.140/2012, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed il valore massimo per la fase istruttoria, stante la sua complessità.



Nel giudizio iscritto al Rac. n.171/2014 per il primo grado si applica lo scaglione da euro 50001,00 ad euro 100.000,00. I compensi sono aumentati del 50% ai sensi dell'art. 4 del DM stante la pluralità di parti. Il compenso per intero è pari ad euro 15.750,00 (2/3 euro 10.500,00) oltre spese vive, Iva e cpa.

Nel giudizio iscritto al Rac. n. 175/2014 per il primo grado si applica lo scaglione fino ad euro 25.000,00. Il compenso è pari ad euro 2925,00 oltre spese vive, Iva e cpa

Le spese del secondo grado di giudizio si liquidano razione temporis secondo i parametri di cui al Dm n. 147/2022, applicando i valori medi per le quattro fasi.

Le spese del giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014 sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00. Il compenso è aumentato del 50% in relazione alla pluralità di parti difese, ritenendosi congruo detto aumento in relazione alla parziale comunanza ai consorti delle questioni trattate. Per l'intero esso è pari ad euro 21.475,50 (2/3 euro 14.317,00) oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa.

Si rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle spese del consulente di parte degli appellanti in quanto non è stato provato l'esborso essendo stata depositata soltanto una parcella proforma. Si richiama Cass., n. [21402/2022](#): *“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.”* (conforme Cass., n.2605/2006).

Le spese del giudizio iscritto al Rac. n. 175/2014 sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione da euro 1101,00 a euro 5200,00. Il compenso è pari ad euro 2915,00 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa.

In base all'esito complessivo della lite la società [REDACTED] s.p.a. deve condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio nei confronti della società [REDACTED] s.r.l. la quale si è costituita in giudizio a seguito della notifica dell'appello incidentale eccependone la tardività e nei confronti della società [REDACTED] a r.l. in liquidazione che successivamente



alla notifica dell'appello incidentale della [REDACTED] s.p.a. ha depositato una nuova comparsa di costituzione.

Le spese del primo grado del giudizio si liquidano ratione temporis secondo i parametri di cui al Dm n.140/2012, applicando i valori medi dello scaglione da euro 50001,00 ad euro 100.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ed il valore massimo per la fase istruttoria, stante la sua complessità, ed applicando la riduzione del 50% stante la definizione in rito. Esse sono pari ad euro 5250,00 oltre spese vive, Iva e cpa.

Per il giudizio di appello esse si liquidano in euro 7158,50 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa.

Si ritiene di compensare le spese di lite tra la società [REDACTED] s.p.a. e il Fallimento [REDACTED] soc. coop. in quanto esso si è costituito in giudizio seppure nessuna domanda diretta era stata proposta dalla società [REDACTED] s.p.a. nei suoi confronti e prima della notifica, peraltro mai avvenuta, dell'appello incidentale proposto nei suoi confronti dalla C [REDACTED] A. a r.l. in liquidazione.

Con riguardo alle altre parti costituite si conferma la compensazione delle spese di lite del primo grado del giudizio disposta dalla sentenza impugnata e si dichiarano compensate le spese di lite del presente grado del giudizio.

Si richiama a sostegno della pronuncia di compensazione delle spese del presente grado Cass., n. 34.174/2021: *“Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denunciatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza.”*; in motivazione Cass., n. 4352/2019: *“Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in un giudizio svoltosi con una pluralità di parti in cause scindibili, e cioè in cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione*



di litis denunciatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione al fine di consentirgli di proporre impugnazione incidentale nello stesso processo (ove non esclusa o preclusa e garantire così la concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. A tale stregua, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo pertanto i presupposti per la pronuncia in suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (v. Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass., 16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001, 5977).

Nulla per le spese per gli appellati contumaci nel giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014 [REDACTED] s.r.l.) e per gli appellati contumaci nel giudizio iscritto al Rac. n. 175/2014 [REDACTED]

Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate come in atti, sono poste a carico della società [REDACTED] s.p.a., condannata al risarcimento dei danni per la cui quantificazione esse sono state disposte. Si evidenzia che risulta in atti che le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale sono state già corrisposte.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- 1) dichiarare inammissibile l'appello incidentale proposto in via subordinata dalla società [REDACTED] s.r.l. in quanto tardivo;
- 2) condanna la società [REDACTED] s.r.l. al risarcimento dei danni in favore degli appellanti principali che liquida in euro 3730,14 in favore di [REDACTED] euro 2794,61 in favore di [REDACTED] euro 919,12 in favore di [REDACTED] euro 2531,58 in favore di [REDACTED] euro 9427,98 in favore di [REDACTED] euro 4739,68 in favore di [REDACTED] euro 10.694,17 in favore della società [REDACTED] S.p.A., euro 5150,31 in favore di [REDACTED] euro 1074,57 in favore della società [REDACTED] s.r.l., euro 3580,44 in



favore di [REDACTED] euro 4286,21 in favore di [REDACTED] euro 4547,21 in favore di [REDACTED] euro 6450,71 in favore di [REDACTED] euro 1502,64 in favore di [REDACTED] di [REDACTED] euro 32.523,12 in favore della società [REDACTED] snc, euro 1796,64 in favore di [REDACTED] [REDACTED] oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;

3) Dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna la società [REDACTED] s.r.l. alla rifusione dei restanti 2/3 in favore degli appellanti principali in solido nel giudizio iscritto al Rac. n. 171/2014 che liquida per il primo grado in euro 10.500,00 oltre spese vive, Iva e cpa e per il secondo grado in euro 14.317,00 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;

4) Condanna la società [REDACTED] s.r.l. alla rifusione delle spese di lite di [REDACTED] [REDACTED] che liquida per il primo grado di giudizio in euro 2925,00 oltre spese vive, Iva e cpa e per il secondo grado in euro 2915,00 oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;

5) Condanna la società [REDACTED] s.r.l. alla rifusione delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio nei confronti della società [REDACTED] s.r.l. e della società [REDACTED] a r.l. in liquidazione che liquida per il primo grado in euro 5250,00 per ciascuno oltre spese vive, Iva e cpa e per il giudizio di appello in euro 7158,50 per ciascuno oltre spese vive, spese generali, Iva e cpa;

6) Si dichiarano compensate le spese di lite del presente giudizio tra tutte le altre parti del giudizio costituite, confermando la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado;

7) pone definitivamente a carico della società [REDACTED] s.r.l. le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate come in atti;

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello il 15 febbraio 2023

Il Presidente relatore
Donatella Aru

